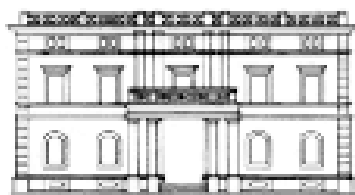




CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Indagine sulle Opportunità Imprenditoriali del Territorio della Provincia di Viterbo – Settore Turismo

**Lavoro realizzato nell'ambito del "Progetto Olimpo"
Servizio di Orientamento al Lavoro e all'Imprenditorialità**



CeFAS

**Azienda Speciale
della Camera
di Commercio
di Viterbo**

PRESENTAZIONE

Tra i compiti fondamentali della Camera di Commercio vi è lo studio e la ricerca dei settori che possono risultare strategici per la crescita delle condizioni socio-economiche della Provincia, contestualmente all'individuazione di indirizzi validi di sviluppo e al suo costante perseguimento.

Nell'ambito di queste attività l'Ente camerale ha realizzato, nel corso del 2002, il **“Progetto Olimpo - Indagine sulle opportunità imprenditoriali del territorio della provincia di Viterbo Settore Turismo -”**, iniziativa condotta, per questa annualità, in collaborazione con Asseforcamere e con il fondamentale supporto operativo del Ce.F.A.S., l'Azienda speciale della Camera di Commercio.

Obiettivo principale di questo progetto è quello di fornire informazioni specifiche per favorire interventi formativi (diretti o offerti da altri soggetti) e/o informativi (software, banche dati on-line) volti al sostegno del tessuto produttivo e allo sviluppo dell'imprenditorialità. Pur essendo un'attività trasversale ai vari settori economici, nell'ambito delle indagini propedeutiche all'informazione economica, è stata data la preferenza al settore turistico ricettivo.

All'interno del progetto Olimpo, al fine di comprendere in che direzione si può evolvere il turismo della Provincia di Viterbo è stata analizzata, sia la domanda, sia l'offerta turistica dell'intero territorio, dando così agli imprenditori, o potenziali tali, strumenti di conoscenza atti a porre in essere nel migliore dei modi attività economiche di rilievo per il territorio provinciale.

La potenzialità delle risorse turistiche della Provincia di Viterbo è stata da sempre riconosciuta dagli osservatori a tutti i livelli ma vi è anche concordanza sulla valutazione che questo patrimonio debba ancora essere opportunamente valorizzato e promosso. E' da questa valutazione che spesso sono partite alcune iniziative dell'Ente camerale che ancora oggi vengono portate avanti. Il riferimento è ai contributi erogati annualmente per favorire l'organizzazione dei pacchetti turistici da parte degli imprenditori e per abbattere le spese per la pubblicazione di depliant plurilingue. Accanto a queste iniziative si cerca di privilegiare il settore turistico anche nella partecipazione a manifestazioni fieristiche e workshop, basta ricordare gli appuntamenti del WTM di Londra o del CBR di Monaco o l'importante mercato della BIT di Milano.

Non di meno vanno ricordate altre iniziative che, strategicamente delineate dall'Ente Camerale, sono state affidate nella loro realizzazione all'Azienda Speciale Ce.F.A.S.. L'Eurosportello e il Sostegno e Promozione d'Impresa sono sicuramente i due progetti che più di frequente interagiscono con il settore turistico ricettivo. L'Eurosportello garantisce infatti un aggiornato flusso informativo sugli strumenti agevolativi regionali, nazionali e comunitari, mentre il progetto Sostegno d'Impresa mette a disposizione dei neoimprenditori l'esperienza di qualificati managers e professionisti che affiancando l'impresa concorrono al superamento degli inevitabili ostacoli che, nei primi anni di vita dell'azienda, possono condizionarne la permanenza stessa sul mercato.

Quindi, sia pur con strumenti diversi, l'obiettivo della Camera di Commercio è univoco: concorrere allo sviluppo economico agendo direttamente sulle imprese, attori principali, e ciò in perfetta rispondenza ai principi dettati dalla legge di riforma delle Camere di Commercio.

In questa direzione va anche l'ultima iniziativa in ordine di tempo dell'Ente Camerale ovvero, l'istituzione del marchio collettivo **"Tuscia Viterbese"**.

La valenza del marchio collettivo è di fatto duplice; da un lato conferisce valore aggiunto al prodotto, in quanto lo differenzia da altre referenze, dall'altro il prodotto stesso diviene mezzo di comunicazione che tende a veicolare una immagine peculiare del territorio della "Tuscia Viterbese" attraverso un forte richiamo ai valori storico-culturali e di tradizioni produttive.

In questo senso il marchio collettivo, oltre a svolgere una funzione promozionale dei prodotti, assolve al ruolo di fattore di attrazione nei confronti di flussi di "turismo enogastronomico" o di potenziali investitori.

In conclusione l'auspicio personale e quello dell'istituzione che rappresento è che nel futuro si possano attuare, sempre più, iniziative incisive sia da parte sia delle Istituzioni locali, chiamate a "fare sistema", sia dall'imprenditoria privata, e ciò allo scopo di riuscire a far fare un importante salto di qualità al comparto turistico provinciale di cui si è detto molto ma sul quale, c'è ancora molto da lavorare.

Ferindo Palombella
Presidente
Camera di Commercio di Viterbo

INDICE

CAPITOLO I: I risultati dell'indagine

Premessa	5
Il settore turistico nella provincia di Viterbo	6
Risultanze Copernico	9
Risultanze Charta	12

CAPITOLO II: le normative di riferimento per il settore turistico

Legge 29 marzo 2001, n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo	15
L. R. 10 novembre 1997, n. 36 - Norme in materia di agriturismo	
L.R. 29 Maggio 1997, n. 18 - Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie	29
L.R. 03 Maggio 1985, n. 59 - Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici	45
	55

CAPITOLO III: i principali strumenti agevolativi per le imprese del settore

Legge 19 dicembre 1992 n. 488 - Agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del paese	66
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile	69
Legge 27 dicembre 1997, n.449 (Art. 11) - Incentivi fiscali per il settore del commercio e del turismo	72
Obiettivo 2 2000/2006 Lazio - Asse IV, mis.1.2 – Aiuti per gli investimenti delle imprese	74
Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 Lazio - ASSE II. Misura II.2 Incentivazioni delle attività turistiche e artigianali	78

Appendice

Lo Sportello Unico - Uno strumento per lo sviluppo territoriale	80
--	-----------

Crediti	91
----------------	-----------

Avvertenze	92
-------------------	-----------

CAPITOLO I: I risultati dell'indagine

Premessa

La Camera di Commercio ha tra i suoi compiti istituzionali, anche lo sviluppo delle economie locali. A tal fine questa Camera ha ritenuto opportuno avviare un progetto denominato "Olimpo" in collaborazione con Asseforcamere e con l'importante contributo finanziario dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane.

Obiettivo principale del Servizio OLIMPO è quello di fornire informazioni specifiche per favorire interventi formativi (diretti o offerti da altri soggetti) e/o informativi (software, banche dati on-line) volti al sostegno del tessuto produttivo e allo sviluppo dell'imprenditorialità.

Olimpo è concepito come un progetto di rete, il quale si propone di offrire informazioni di orientamento al lavoro e dati a sostegno dello sviluppo imprenditoriale. La rete deve intendersi:

- come rete fisica di sportelli/servizi che sono fisicamente presenti all'interno delle Camere di Commercio;
- come rete virtuale (internet) sulla quale Olimpo è presente con un proprio portale di accesso a tutti gli strumenti informativi realizzati.

In particolare, Olimpo si compone di tre banche dati di informazione per il territorio, che necessitano di una importante opera di rilevazione locale dei dati:

- Copernico - Sistema Informativo sulle imprese da 0 a 5 anni, il cui scopo è quello di offrire indicazioni per promuovere iniziative di supporto alla crescita della nuova impresa;
- Charta - Indagine sulle Opportunità Imprenditoriali del territorio, realizzata attraverso l'analisi dei dati socio-economici provinciali e l'individuazione dei settori di attività a maggiore potenzialità;
- Arco - Banca dati sugli enti e sulle imprese che organizzano e realizzano corsi di formazione imprenditoriale, manageriale e professionale;

e l'impiego di cinque strumenti tecnici specializzati in grado di offrire un valido sostegno a imprenditori ed aspiranti tali. Si tratta di:

- Filo di Arianna – banca dati sulle autorizzazioni per avviare o modificare un'attività in proprio. Infatti, essendo quello burocratico, un ostacolo per la nascita delle attività, la neo-impresa può utilizzare questa banca dati per conoscere le autorizzazioni da richiedere, sull'iter procedurale da seguire, sui formulari e sugli enti ai quali presentare la domanda;
- Thesaurus – banca dati sulle agevolazioni (comunitarie, nazionali e regionali) alle imprese con esperto on-line. Il settore delle agevolazioni è soggetto ad una produzione normativa ingente e complessa e attraverso questa banca dati l'imprenditore può avere un quadro

sintetico delle opportunità realmente esistenti in base al tipo di azienda e di localizzazione, tramite un pratico strumento di consultazione.

- Cartesio – Guida multimediale per la realizzazione del Business Plan, suddivisa in due parti, di cui la prima prende in considerazione gli aspetti preliminari di tipo prevalentemente qualitativo (descrizione della business idea, analisi di mercato, dimensionamento azienda, ecc.) e la seconda gli aspetti quantitativo-monetari (preventivi economici, finanziari e patrimoniali);
- Delfi – test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali. Si tratta di una valutazione soggettiva che compete all'intervistato, in base al quale con i dati raccolti si crea una griglia di lettura per aiutare il soggetto a conoscere meglio le proprie potenzialità ed attitudini imprenditoriali.
- Ulisse – software per la valutazione del rischio d'impresa, individuato in base al fattore di rischio nei tre macrosettori economici, agricoltura, industria e servizi.

Per Copernico e Charta la rilevazione delle informazioni è stata attuata attraverso la somministrazione alle imprese interessate di un questionario, inviato per mezzo posta con allegata la busta preaffrancata, al fine di facilitarne la restituzione. Naturalmente non tutte le imprese destinatarie hanno rispedito il questionario compilato, ma con quelle che lo hanno fatto è stato possibile creare un campione statistico di riferimento e procedere ad alcune elaborazioni.

Il settore turistico nella provincia di Viterbo

Il settore turistico nella provincia di Viterbo si può definire un settore pieno di potenzialità inesprese che però stenta a decollare. Infatti nella provincia è mancata una strategia volta all'eliminazione e alla riduzione dei punti di debolezza ed allo sviluppo e promozione dei punti di forza. Ciò risulta evidente dal fatto che il numero dei visitatori nella Tuscia è rimasto negli ultimi 15 anni sostanzialmente inalterato, nonostante qualche leggero recupero di alcune strutture extra alberghiere. Difficile attribuire le responsabilità di questo mancato e/o parziale sviluppo, anche se è scontato il coinvolgimento delle istituzioni e di tutta l'imprenditoria privata. Dai dati che si esporranno sarà evidente che, pur denotando una certa crescita, le strutture ricettive presenti nella Provincia risultano ben poca cosa per un territorio che dovrebbe fare del turismo uno degli assi portanti dell'economia.

La carenza di strutture rappresenta un elemento di forte criticità per lo sviluppo e la promozione di un'area turistica, in quanto il potere contrattuale degli operatori specializzati del settore, è generalmente dato dal numero dei posti letto disponibili.

Facendo una rapida ricognizione dell'offerta ricettiva esistente nel territorio provinciale, risulta che il complesso degli esercizi è composto da strutture

alberghiere ad 1, 2, 3 e 4 stelle; da campeggi, alloggi agrituristici, case per ferie, pensionati religiosi e dalle nuove strutture riconosciute dalla Legge regionale 18/97, i cosiddetti bed & breakfast. Proprio quest'ultima tipologia di struttura ricettiva, introdotta per poter incrementare il numero di posti letto in occasione del trascorso Giubileo, potrebbe dare un impulso dinamico allo sviluppo del settore turistico provinciale. Avviare un'attività di B&B è estremamente semplice: per allestire "un esercizio saltuario di alloggio e prima colazione è sufficiente avere dei pre requisiti abitativi ed esercitare l'attività con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali" per essere esentati dalla richiesta dell'autorizzazione al Comune. Esiste inoltre la possibilità, insita in questo tipo di struttura, di poter creare dei circuiti importanti sulla falsa riga di quello che avviene in altri paesi europei primi fra tutti Inghilterra e Francia.

Dai dati in nostro possesso il totale degli esercizi alberghieri della Provincia è di 110 unità con un numero di posti letto che si aggira intorno ai 5.600. La maggiore concentrazione si ha negli alberghi a tre e due stelle mentre mancano strutture a cinque stelle.

CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA NELLA PROVINCIA

DI VITERBO – ANNO 2001

TIPOLOGIA	Numero	Letti	Camere	Bagni
Esercizi Alberghieri a 5 Stelle	0	0	0	0
Esercizi Alberghieri a 4 Stelle	11	885	449	448
Esercizi Alberghieri a 3 Stelle	50	3.499	1.767	1.752
Esercizi Alberghieri a 2 Stelle	34	967	530	487
Esercizi Alberghieri a 1 Stella	15	287	160	105
Totale	110	5.638	2.906	2.792

Fonte: A.P.T. di Viterbo

Per quanto riguarda le strutture extra alberghiere si contano circa 215 esercizi con un totale di posti letto pari a 17.725 di cui, però, 15.000 relativi ai soli campeggi.

**CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI COMPLEMENTARI PER TIPOLOGIA NELLA
PROVINCIA DI VITERBO – ANNO 2001**

TIPOLOGIA	Numero	Letti
Campeggi e Villaggi Turistici	19	15.001
Alloggi Privati in Affitto iscritti al R.E.C.	17	149
Alloggi agroturistici	53	868
Altri Esercizi (1)	126	1.707
Totale	215	17.725

Fonte: A.P.T. di Viterbo

Riguardo alle strutture alberghiere presenti nella Provincia di Viterbo si sottolinea che la presenza maggiore si concentra nel comprensorio del Lago di Bolsena e nel Comune capoluogo, mentre relativamente alle strutture complementari spiccano le zone marine, per l'alto numero di campeggi, e la zona dell'alta Tuscia per la maggiore ricettività agrituristica.

Si è evidenziata, nel corso del tempo, una certa staticità per quasi tutti i tipi di strutture, in particolare per quelle alberghiere, che hanno fatto registrare negli ultimi dieci anni una sostanziale stabilità, sia nel numero di esercizi che nel numero dei posti letto. L'unica dinamicità che si è osservata è quella relativa ai numerosi passaggi di categoria che hanno interessato soprattutto la classe delle 3 stelle.

Gli agriturismi, oltre ai bed & breakfast, sono le uniche strutture che negli ultimi anni hanno incrementato l'offerta della Provincia di Viterbo, ed anche se gli effetti di tali aumenti sono mitigati dal basso numero di posti letto di questi esercizi, la crescita evidenziata risulta estremamente importante per la struttura propria della Provincia di Viterbo, che con la sua vocazione agricola ed artigianale, può accentuare il vantaggio competitivo derivante dall'intersecarsi dell'attività ricettiva tradizionale con quella dei prodotti tipici gastronomici ed artistici. Occorre però, per sfruttare questo vantaggio competitivo, stimolare un cambiamento culturale importante, spingere la nostra comunità ad assumere un approccio più aperto verso i visitatori e le opportunità economiche di cui sono portatori. E' opportuno lavorare quindi anche sull'approccio complessivo che caratterizza i distretti turistici, dove si trova un ambiente umano aperto e cordiale tipico dei luoghi di vacanza. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'offerta ricettiva può essere importante soffermarsi anche sui servizi logistici e dell'ospitalità come quelli di

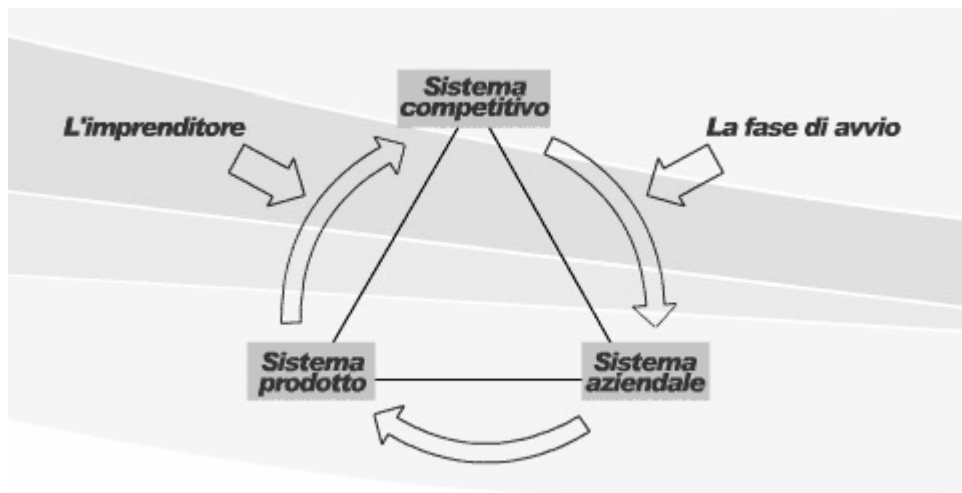
assistenza alle persone (vedi servizi di baby sitting) o di fruizione del territorio e del tempo libero (aree di sosta per il turismo itinerante, punti di informazioni turistiche, shopping, eventi culturali, tradizionali o artistici). Questi servizi, oltre ad essere molto importanti per poter ottimizzare le vacanze dei turisti, potrebbero rappresentare anche delle buone opportunità per formare nuove figure professionali di esperti che, a parere di alcuni studiosi, sembra una delle strade migliori per restringere il gap tra domanda e offerta di lavoro.

C'è ancora molto da lavorare sull'offerta turistica sotto tutti i punti di vista e ciò è evidenziabile da una breve analisi della domanda che presenta un riscontro oggettivamente poco edificante. Per citare alcuni dati, il numero degli arrivi e delle presenze, ha fatto segnare nell'ultimo decennio un lieve decremento, sia negli esercizi alberghieri, sia nelle strutture extra-alberghiere, nello stesso periodo si è assistito anche ad una continua diminuzione del numero medio di giornate di presenza. Nel complesso il numero dei turisti italiani e stranieri che hanno pernottato nella Provincia di Viterbo ha fatto registrare una leggera flessione, fatto questo, in contro-tendenza rispetto al dato nazionale che invece ha fatto registrare, negli ultimi anni, discreti incrementi. Nel 2001 il numero medio delle giornate di permanenza dei turisti nella Provincia è stato inferiore alle quattro giornate, piuttosto poco per un territorio caratterizzato da potenzialità così importanti in termini di natura, cultura ed arte.

Tutte le valutazioni riportate in questo sintetico quadro sullo stato di salute del turismo provinciale hanno motivato la scelta di approfondire, nell'ambito del progetto Olimpo, il settore turistico, ed è su questo segmento di attività che si sono concentrate le due indagini, Copernico e Charta, proprio allo scopo di meglio comprendere le problematiche e le potenzialità del territorio su questo versante.

Risultanze Copernico

Scendendo nel dettaglio, le rilevazioni del progetto Copernico, hanno riguardato le imprese da 0 a 5 anni del settore della ricezione e della ristorazione, permettendo di raccogliere dati qualitativi e quantitativi utili a mettere in luce i caratteri strutturali e le condizioni di funzionamento delle nuove imprese. In particolare sono state analizzate le opportunità ed i vincoli che ne favoriscono e/o ne ostacolano lo sviluppo. Le nuove imprese sono osservate seguendo la logica di un preciso modello di interpretazione e valutazione dei comportamenti imprenditoriali, quello della Formula Imprenditoriale (FI), indagando di volta in volta le variabili:



Il questionario (Vedi allegato 1) inviato alle imprese aveva l'intento di capire le difficoltà di fronte alle quali le neo imprese si erano misurate, come l'attività svolta si era sviluppata, l'importanza delle tecnologia e l'integrazione nei mercati globalizzati. I risultati dei questionari restituiti alla Camera di Commercio ed elaborati in collaborazione con Asseforcamere, mettono in evidenza diversi aspetti della vita aziendale.

Il primo è quello della fase di avvio dell'attività imprenditoriale, il quale analizza variabili importanti ovvero:

- Veste giuridica prescelta,
- Principali difficoltà incontrate ,
- Assistenza ricevuta ,
- Entità del capitale di avvio,
- Fonti di reperimento del capitale,
- Ricorso a finanziamenti pubblici,
- Redazione del business plan,
- Indagini di mercato.

Relativamente al nostro campione d'indagine, il 39% delle imprese costituite negli ultimi cinque anni, ha scelto come forma giuridica quella dell'azienda individuale, il 21% la società in nome collettivo, l'11% la società in accomandita semplice e il 25% la società a responsabilità limitata.

Elaborando questi dati per anno, risulta evidente il cambiamento in atto da qualche anno nella scelta della forma giuridica. Se nel 1994 infatti la quasi totalità delle imprese sceglieva di costituirsi come impresa individuale, nel 1999 la percentuale scende al 33% per poi crollare nel 2001. Lo stesso per le società in nome collettivo, mentre è inversa la tendenza per le società a responsabilità limitata, che possono ormai costituirsi anche con la presenza di un socio unico.

Da sottolineare la principale difficoltà incontrata nella fase di costituzione dal 43% degli intervistati, il reperimento del capitale. Problema che si presenta anche per importi non elevati, inferiori a 100 milioni di lire per il 64% di questi, questa difficoltà, come era lecito attendersi, tocca in modo particolare le aziende individuali.

Le imprese intervistate hanno riscontrato problemi nell'acquisizione di nuovi clienti e nel reperimento di personale qualificato. Pesano in modo consistente anche le difficoltà incontrate nella scelta dei soci e nella burocrazia da adempiere. Unico aiuto, ed esclusivamente di tipo contabile-amministrativo, lo hanno trovato presso i commercialisti e presso le associazioni di categoria.

La principale fonte di finanziamento è rappresentata dal capitale proprio, 36%, e dal credito bancario, 32%. Negli ultimi tempi si è registrata una inversione di tendenza, con una diminuzione del ricorso al capitale proprio e un aumento nell'utilizzo di quello di credito, complice anche l'abbassamento dei tassi di interesse i quali determinano un costo più basso per il suo utilizzo.

Pochissime le aziende che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici, solo l'11%, e tra queste, il 29% sono S.r.l e solo il 9% aziende individuali. La ragione di ciò sta nella mancanza di una adeguata informazione in merito ai finanziamenti di cui l'impresa può beneficiare, e nei difficoltosi adempimenti burocratici necessari a presentare una richiesta di finanziamento.

Nella valutazione del tipo di attività economica da intraprendere il 68% delle imprese intervistate non ha effettuato alcuna indagine di mercato, percentuale analoga per quello che riguarda la mancata redazione del business plan. Questo indica la mancanza di una adeguata programmazione e valutazione, sia in merito ai mercati di sbocco, sia in merito a tutti gli altri aspetti della gestione aziendale che devono essere studiati prima di principiare un qualsiasi progetto, conferma di una conduzione basata più sull'improvvisazione che su corrette regole di gestione aziendale.

Un'ulteriore testimonianza di quanto appena detto, si trova nell'indagine, la quale ha evidenziato lo scarso utilizzo della tecnologia in genere e di quella informatica in particolare, anche se trattando di attività ricettive e di ristorazione non sempre questo limite rappresenta un fattore critico, soprattutto per la ristorazione. Per queste imprese, invece, un importante

fattore critico, denunciato da molte tra le imprese intervistate, è rappresentato dalle materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attività e dal reperimento di manodopera qualificata. Trascurabile o addirittura spesso assente l'investimento in nuovi processi e nuovi impianti.

L'azienda così organizzata produce un prodotto e fornisce un servizio, che a parere del 50% degli intervistati, si colloca in una fascia medio-alta, il quale si differenzia da quelli offerti da imprese concorrenti per la qualità, che per una percentuale pari al 25% dei casi risulta giuridicamente protetta da un diritto di esclusiva, brevetto o marchio.

Analizzando invece la struttura imprenditoriale, questa si presenta stabile, composta nel 50% dei casi da società formate da due persone e nell'11% composta da 3 persone, le quali spesso, sono legate tra loro da vincoli di parentela.

Il mercato di riferimento è nell'86% dei casi individuato all'interno della regione di riferimento, ed il punto di forza viene individuato per la maggior parte delle imprese, il 54%, nell'eccellenza dell'offerta grazie alla quale è possibile differenziarsi e vendere a prezzi più alti dei concorrenti, mentre solo il 14% degli intervistati vede nel contenimento dei costi, e di conseguenza nei prezzi più bassi, il fattore competitivo più importante.

Risultanze Charta

L'indagine denominata "Charta" permette di evidenziare alcune aree di business e nicchie occupazionali per orientare la nascita di nuove imprese in settori ed aree a maggiore potenzialità di sviluppo. Esistono, infatti, opportunità di fare impresa collegate a vocazioni secondarie o potenziali del territorio, fabbisogni nuovi o in crescita, per i quali non sono disponibili indicazioni né in termine di informazioni né di esperienza, che questa banca dati si propone di offrire agli aspiranti e neo-imprenditori.

Questa analisi è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Viterbo e dal Ce.F.A.S., partendo da una ricognizione della situazione socio-economica del territorio, la quale, ha permesso di cogliere le prospettive a medio periodo e di interpretare i fabbisogni espressi dal territorio in merito al settore turistico, con l'obiettivo di individuare le attività a maggiore potenzialità. Tutto ciò raggiunto attraverso interviste ad esperti ed opinion leader del settore (Vedi allegato 3), oltre che attraverso un sondaggio, a domande chiuse, rivolto agli operatori del settore (Vedi allegato 2).

Gli opinion leader contattati sono persone che, per il ruolo ricoperto o per il lavoro svolto, si interessano quotidianamente alle tematiche del turismo nella provincia di Viterbo ed ai problemi inerenti questo settore. Riassumendo le risposte fornite è stato possibile identificare alcuni punti di forza e di debolezza del settore indagato. I primi risultano essere:

- elevata presenza sul territorio di risorse naturali/culturali;
- veloce ricambio generazionale: età media degli operatori imprenditori di 40/45 anni;
- rapida crescita delle strutture extra-alberghiere quali agriturismi, bed&breakfast e affittacamere;
- discreto livello qualitativo della domanda turistica;
- ottime prospettive future della domanda turistica.

I cosiddetti "punti di debolezza" sono stati distinti in:

- carenza di strutture turistiche ricettive;
- professionalità degli operatori del settore a volte non all'altezza degli standard qualitativi che il mercato richiede;
- scarsità di servizi complementari, quali: assistenza, ristorazione tipica o comunque caratterizzata, sale per meeting, attrezzature sportive, strutture per il tempo libero, parchi attrezzati, trekking a piedi, a cavallo e in mountain bike;
- mancanza di strutture ricettive complementari, in modo particolare i villaggi residenziali, di cui la Provincia di Viterbo è carente, mentre sono totalmente assenti i centri residenziali con servizi comuni;
- insufficiente livello qualitativo dell'offerta turistica con un conseguente rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti relativamente basso;
- scarsa propensione degli operatori turistici ad aggredire il mercato del "turismo d'affari";
- scarso utilizzo degli strumenti di promozione commerciale quali: pubblicità diretta su radio e/o televisione, quotidiani e/o giornali specializzati, realizzazione di pacchetti turistici, collaborazione con tour operator ecc..

Per questa indagine sulle opportunità imprenditoriali del territorio nel settore turistico, quindi, è stato sottoposto un questionario all'attenzione degli operatori, strutturato in modo da analizzare le diverse aree di indagine sia dal punto di vista fisico territoriale (costa, entroterra, collina) che da quello più prettamente settoriale.

Dal punto di vista settoriale le aree analizzate sono state così individuate:

- ricezione
- ristorazione
- servizi di base
- divertimento
- salute
- shopping
- sport
- ambiente
- terziario avanzato
- gastronomia
- cultura

- offerta integrata.

All'interno di queste sono stati analizzati nel dettaglio anche i servizi che caratterizzano l'area stessa, facendo esprimere agli operatori un parere sul grado di sviluppo possibile di ciascuna attività.

Partendo dalla prima area, ricezione, nell'entroterra il 53% del campione d'indagine considera insufficienti i servizi forniti a livello ricettivo, mentre per il 33% sono sufficienti. Inoltre, se si considera la prospettiva di sviluppo di questo tipo di attività, la potenzialità maggiore viene attribuita agli agriturismi, oltre il 64%, ed agli alberghi dediti al turismo culturale, con il 53%, e vengono indicati con buone prospettive di sviluppo anche i bed&breakfast, con una percentuale pari al 46%.

Al contrario, il servizio di ristorazione viene ritenuto ottimo dal 53% degli operatori, soprattutto nella ristorazione di qualità e in quella con specialità tipiche locali, che, insieme all'agriturismo, presentano un'elevata potenzialità.

I servizi di base, comprendendo tra questi le agenzie di collocamento, di noleggio, di pulizia dei boschi e delle spiagge, le guide turistiche, etc, per la quasi totalità degli intervistati risultano essere appena sufficienti o addirittura insufficienti. Questo sta a significare che sono presenti degli spazi per ampliare l'attività di alcuni, come i servizi forniti dalle guide turistiche, sia sulla costa che nell'entroterra, e quello di pulizia e disinfestazione di spiagge e sentieri.

Scarso il divertimento offerto, e massime quindi le potenzialità per sviluppare e/o ampliare stabilimenti marittimi e lacuali, cinema, discoteche, parchi gioco per i bambini. Anche le mostre, i concerti e le manifestazioni in genere riscuoterebbero successo, e farebbero di Viterbo, una vera provincia di arte e di cultura. Per ovviare a tale problema ci si sta adoperando per la creazione di agenzie per l'ideazione-organizzazione-realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione del territorio.

I servizi per la salute possono essere migliorati, palestre, centri termali ed in particolare, in una popolazione che invecchia, i servizi di assistenza alle persone anziane. Tra le attività sportive si concentra una percentuale altissima di insufficienza, oltre l'85% nell'entroterra, con elevate occasioni di sviluppo di moltissime discipline, organizzate, magari, in centri sportivi polivalenti, i quali possiedono, secondo gli operatori intervistati, grosse opportunità di crescita. Altrettanto elevate le potenzialità, date dalle risorse territoriali e ambientali, per i centri che organizzano gite in bicicletta, gite a cavallo, scuola di vela, di canoa, trekking e piscine.

La crescente sensibilità ambientale presuppone il miglioramento delle capacità, inesprese in questo ambito, per visite culturali e in scavi archeologici, itinerari naturalistico-ambientali, centri per il riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, didattica ambientale. Quest'ultima andrebbe approfondita all'interno delle scuole, anche in collaborazione con le istituzioni locali, affinché a partire dai più piccoli, nasca una cultura ambientale capace di mantenere e migliorare il territorio nel quale viviamo.

CAPITOLO II: Le Normative di riferimento per il settore turistico

Legge 29 marzo 2001, n. 135

"Riforma della legislazione nazionale del turismo"

Capo I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
- b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
- c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
- d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
- e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;
- f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
- g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;
- h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
- i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2. (Competenze)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione

- e di accoglienza ai turisti;
- b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
 - c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;
 - d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
 - e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
 - f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
 - g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
 - h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;
 - i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;
 - l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
 - m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
 - n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

- a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
- b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
- c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
- d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
- e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del

turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Art. 3.

(Conferenza nazionale del turismo)

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

(Promozione dei diritti del turista)

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

- a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
- b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
- c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
- d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
- e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
- f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
- g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
- h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
- i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel

territorio dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle *fidejussioni* deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facolta' degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Art. 5.

(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalita' e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalita':

a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

- b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
- c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);
- d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorit  per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
- e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilit  assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Art. 6.

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle disponibilit  del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento

delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7. *(Imprese turistiche e attivita' professionali)*

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito

dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Art. 9. (Semplificazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanita'.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicity e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Art. 10.

(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:

- a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, societa' finanziarie;
- b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre prioritaria nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

- a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
- b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
- c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
- d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo IV
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
 - a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
 - b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
 - c) l'articolo 10, comma 14;
 - d) l'articolo 11;
 - e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova

disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

LEGGE REGIONALE 10 Novembre 1997, n. 36

“Norme in materia di agriturismo”

Titolo I AGRITURISMO

Art. 1 *(Finalità.)*

1. La Regione, in armonia con le norme del proprio Statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con i programmi regionali di promozione economica nel settore agricolo e turistico, promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagna.

Art. 2 *(Definizione di attività agrituristiche.)*

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro.

2. Nell'arco dell'anno il tempo di lavoro dedicato alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento zootecnico e di silvicoltura deve essere superiore al tempo corrente per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Per il calcolo del tempo di lavoro si applicano, all'effettivo ordinamento colturale e produttivo dell'azienda interessata, i valori medi di impiego di manodopera definiti, per periodi di cinque anni, dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto:

a) per lavoro agricolo, delle tabelle ettaro coltura stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) per le attività agrituristiche, di analoghi parametri relativi al settore turistico.

I limiti massimi di riferimento per il tempo di lavoro sono fissati in 288 giornate o

in 2000 ore lavorative nell'arco di un anno per unità lavorativa. Il tempo di lavoro agricolo può essere moltiplicato per un coefficiente compensativo, fino a 2, per aziende nelle quali le particolari condizioni relative alla ubicazione e giacitura comportino un particolare disagio operativo.

3. Rientrano tra le attività agrituristiche:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda.

4. Sono considerate di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda stessa anche attraverso lavorazioni esterne. L'entità delle produzioni aziendali in termini di valore deve essere riferita alle quantità annue, applicando le rese medie della zona per tipo di coltura e/o allevamento all'ordinamento colturale e produttivo aziendale.

5. In caso di attività di somministrazione di pasti e bevande la prevalenza delle produzioni aziendali e/o tipiche della zona deve raggiungere complessivamente la misura del 70 per cento in valore delle bevande e dei cibi somministrati, per metà assicurata dai prodotti aziendali.

6. Per l'esercizio dell'attività agrituristica è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 8.

7. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nella osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Art. 3

(Immobili destinati all'agriturismo.)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune od in comune limitrofo, purché gli stessi borghi o centri abitati abbiano limitate dimensioni e specifiche caratteristiche e siano stati in tal senso individuati con il piano regionale di cui all'articolo 18.

Art. 4

(Interventi per il recupero del patrimonio edilizio.)

1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche, devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
3. La Regione, in relazione ai propri programmi di intervento per lo sviluppo, può concedere contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli od associati che siano personalmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 o che abbiano un proprio familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile iscritto nell'elenco medesimo.
4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi per le seguenti iniziative:
 - a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agriturbistica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;
 - b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;
 - c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;
 - d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b) e c);
 - e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agriturbistica.

Art. 5

(Norme igienico-sanitarie.)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agriturbistica sono verificati dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, anche con riguardo alle normative vigenti in materia di tutela dall'inquinamento.
2. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale.

3. Nella valutazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici esistenti. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali esistenti destinati alla utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie arco-illuminante previsti dalle norme richiamate al comma 2.

4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari, distinti dai servizi degli alloggi agrituristiche, aventi i requisiti minimi stabiliti dall'articolo 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 (Limiti di attività.)

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere superiore a dieci camere ammobiliate per un massimo di trenta posti letto.

2. Tale limite può essere elevato a dodici stanze per un massimo di quaranta posti letto quando ad alloggi agrituristiche vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.

3. I limiti massimi di ricettività in posti letto e/o ristorazione autorizzati per ogni singola azienda sono quantificati in sede di autorizzazione comunale sulla base dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola, fermo restando il requisito di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica con quella agricola.

4. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori possono avere una ricettività massima di numero dieci equipaggi e di trenta persone, purché in aziende agricole di superficie agricola utilizzata non inferiore a due ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e non inferiore a cinque ettari nelle altre zone.

5. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo.

6. Nell'attività agrituristica possono essere occupati esclusivamente l'imprenditore agricolo ed i suoi familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché il personale dipendente dell'azienda agricola. Il tempo di lavoro complessivo prestato nell'attività agrituristica deve comunque rimanere inferiore al tempo di lavoro destinato all'attività agricola dell'azienda.

Art. 7
(*Elenchi provinciali.*)

1. Presso ciascuna amministrazione provinciale è istituito l'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, tenuto da una commissione provinciale costituita da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di agricoltura, o dal dirigente dell'ufficio competente da lui delegato, in qualità di presidente;
- b) il dirigente dell'ufficio competente per materia dei settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;
- c) un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) il dirigente dell'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

2. Le funzioni di segreteria della commissione sono espletate dall'ufficio dell'amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

3. L'iscrizione all'elenco provinciale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche, di cui all'articolo 8.

4. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale ed ha il compito di valutare l'idoneità dei richiedenti l'iscrizione negli elenchi provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e dalla presente legge, tenuto conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessati, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell'elenco provinciale.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 si applica il trattamento economico previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

6. L'iscrizione nell'elenco è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti indicati nell'articolo 6, terzo comma, lettere a) e b), della legge n. 730 del 1985.

7. La commissione provinciale si pronuncia sulle domande di iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dalla ricezione delle domande medesime. La data di ricezione si riferisce alla consegna della documentazione completa ed è attestata da apposita ricevuta ai fini della decorrenza del termine di pronuncia. La decorrenza del termine non comporta comunque l'iscrizione nell'elenco.

8. Il diniego motivato dell'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

9. La commissione provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco provinciale, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti e delle condizioni di legge. Per detta verifica la commissione può avvalersi dei comuni oltre che delle strutture provinciali competenti. Qualora risulti la non sussistenza dei requisiti di idoneità la commissione provvede alla cancellazione provvisoria del nominativo, comunicando la propria determinazione al soggetto interessato con indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. La cancellazione definitiva dall'elenco provinciale viene notificata al soggetto interessato ed al comune.

Art. 8

(Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale.)

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, iscritti negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al comune nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione all'elenco provinciale, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare nell'anno in corso, nonché del numero delle persone addette e del rispettivo rapporto con l'azienda agricola.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
- b) copia del libretto sanitario;
- c) parere favorevole del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
- d) ove necessaria, copia della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione

comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristica;
e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;
f) il consenso del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici, ovvero dell'imprenditore agricolo se la richiesta è avanzata da familiare dello stesso;
g) relazione a firma autenticata del richiedente contenente la descrizione delle caratteristiche specifiche dell'ordinamento colturale e produttivo e dell'organizzazione gestionale dell'azienda nonché degli edifici presenti e delle aree da adibire ad uso agrituristico.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o diniego. L'autorizzazione comunale deve specificare le attività agrituristiche consentite ed i periodi di esercizio che, comunque, non possono essere superiori a complessivi nove mesi annui.

L'autorizzazione, inoltre, deve specificare il numero massimo degli addetti all'attività agrituristica.

5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta.

6. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

7. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla competente commissione provinciale per l'agriturismo ed all'ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio, un elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, nonché le eventuali variazioni intervenute relativamente alle autorizzazioni già in essere.

9. Presso l'ufficio regionale competente per l'agriturismo sono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristiche iscritti negli elenchi provinciali.

Art. 9

(Obblighi amministrativi.)

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:

- a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 12;
- b) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza;
- c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale.

2. Sono altresì fatti salvi gli altri obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza così come modificato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

Art. 10
(Riserva di denominazione.)

1. La denominazione "Agriturismo" nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario, ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, è riservata esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica a norma dell'articolo 8.

2. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 6 milioni gli esercenti attività di ricezione e ospitalità che si attribuiscono la denominazione di "Agriturismo", senza aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 8. La sanzione amministrativa si applica con le seguenti modalità:

- lire 2 milioni per la prima violazione;
- fino a lire 6 milioni per le successive violazioni.

3. Sono affidate all'amministrazione provinciale competente per territorio le attività di controllo e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, con l'obbligo di relazionare entro il 31 marzo di ciascun anno all'ufficio regionale competente per l'agriturismo.

4. L'Amministrazione regionale può effettuare autonomamente verifiche e controlli. I relativi verbali di accertamento devono essere trasmessi alla amministrazione provinciale competente per territorio per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente introitate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio a titolo di finanziamento delle funzioni attribuite.

Art. 11
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione.)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione degli obblighi di cui all'articolo 9 e comunque per temporanea inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristiche.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agriturismo:
- a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
 - b) abbia definitivamente perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;
 - c) sia incorso durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, per complessivi sessanta giorni;
 - d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco al prefetto, alla provincia ed all'ente cui sono demandate le funzioni in materia di turismo, competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonché della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati.
4. Qualora da parte del comune o di altro ente pubblico si accerti che l'attività agricola aziendale misurata in tempo di lavoro è divenuta secondaria rispetto all'attività agrituristica, a causa di modifiche intervenute nell'ordinamento colturale e produttivo o nella conduzione dell'azienda, deve essere fatta segnalazione alla competente commissione provinciale di cui all'articolo 7 per la cancellazione del relativo elenco provinciale dei soggetti abilitati e per la conseguente revoca della autorizzazione comunale.

Art. 12 (Determinazione delle tariffe.)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno il soggetto autorizzato all'esercizio dell'agriturismo deve presentare al comune ed all'azienda di promozione turistica (A.P.T.) competente per territorio una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intende praticare per l'anno successivo.

Art. 13 (Incentivi agli imprenditori agricoli per investimenti agrituristici.)

1. I contributi in conto capitale previsti all'articolo 4 sono concessi nelle misure seguenti:

- a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
 - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 30 per cento per gli altri tipi di investimento;

2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35 per cento per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20 per cento per gli altri tipi di investimento;
b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:

1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 22 per cento per gli altri tipi di investimento;

2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26 per cento per interventi strutturali sugli immobili ed il 15 per cento per gli altri tipi di investimento.

2. Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le misure percentuali del contributo di cui al comma 1 sono aumentate di 5 punti.

3. Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite che permette di considerarli aiuti "de minimis" secondo la normativa comunitaria.

4. Nella concessione dei contributi costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

a) la localizzazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico secondo la definizione del piano regionale di cui all'articolo 18, nei territori inclusi nel piano regionale delle aree protette e nei territori montani delimitati ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) l'appartenenza del soggetto beneficiario alla categoria dei giovani imprenditori ai sensi della normativa comunitaria.

5. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis" richiamata al comma 3.

6. Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di concessione del contributo. Le attrezzature finanziate sono vincolate per un periodo non inferiore a 5 anni.

7. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto notarile da trascrivere a proprie spese presso le conservatorie dei registri immobiliari nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o delle attrezzature vincolate.

Nel caso di cessazione della attività agrituristica i fabbricati utilizzati tornano alla loro originaria destinazione d'uso.

8. L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto presso gli uffici provinciali e regionali competenti in materia di agriturismo.

Art. 14
(Provvidenze in favore degli enti pubblici.)

1. Alle province, ai comuni ed alle comunità montane, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per:
 - a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
 - b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici.
2. Gli interventi di cui al comma 1 debbono essere previsti negli atti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18, e sono realizzabili esclusivamente dagli enti nei cui territori ricadono più aziende agrituristiche in attività.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione da stipularsi prima dell'erogazione del contributo regionale.
4. L'ente richiedente all'atto della domanda deve precisare, con atto deliberativo dell'organo competente, i mezzi finanziari con i quali fare fronte alla quota a carico del proprio bilancio non inferiore al 25 per cento della spesa, per gli interventi di cui al comma 1, nonché, qualora si proponga anche come soggetto responsabile della gestione, l'analisi costi-benefici dell'intervento e le modalità di provvista dei fondi occorrenti.

Art. 15
(Attività promozionali.)

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema di informatizzazione, istituisce la "Banca dati regionale sull'agriturismo", in connessione telematica con le province e con gli enti cui sono demandate le funzioni in materia di turismo.
2. I documenti di programmazione agrituristica di cui all'articolo 18 comprendono anche:
 - a) le iniziative di valorizzazione dell'offerta agrituristica, direttamente promosse dalla Regione e/o proposte da enti locali e da altre istituzioni, pubbliche o private, aventi tra le proprie finalità la promozione agrituristica;
 - b) le iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici, che possono essere gestite direttamente dai centri regionali di formazione professionale ovvero essere affidate ad enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale.
3. Le iniziative promozionali di cui al comma 2, lettera a), quando attuate da istituzioni private, sono finanziabili nella misura massima dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Titolo II RECUPERO EDILIZIO RURALE

Art. 16 (*Edifici recuperabili.*)

1. Nell'ambito degli atti di programmazione definiti al successivo articolo 18 sono ammissibili a finanziamento iniziative non riconducibili all'attività agrituristica, finalizzate al recupero del patrimonio edilizio rurale sito nei borghi rurali e nelle campagne, da destinare alla valorizzazione di arti e tradizioni popolari, nonché di prodotti tipici locali e relative attività promozionali.
2. Possono essere utilizzati al fine di cui al comma 1 gli edifici rurali particolarmente significativi sotto il profilo storico o tradizionale ed etnografico.
3. Interventi su edifici non sottoposti a tutela, che comportino modifiche dei prospetti o delle cubature funzionali alla dotazione dei servizi sono realizzabili previo nulla-osta ex lege n. 1497/39 nelle more della emanazione delle norme di cui al comma 4.
4. Le province, sentiti i comuni, allo scopo di individuare gli edifici ed i nuclei rurali di particolare pregio architettonico, storico, culturale, provvedono al censimento degli stessi indicando nel contempo materiali costruttivi, tecnologie di recupero, impostazioni tipologiche volte a garantire, nel rispetto delle tradizioni architettoniche locali, la valorizzazione ed il riuso del patrimonio edilizio rurale.
5. Il particolare valore dell'edificio che si intende destinare agli scopi di cui al comma 1 deve essere illustrato in apposita relazione redatta da tecnico abilitato e corredata con utile documentazione storica e fotografica ed attestato con atto deliberativo del comune nel cui territorio ricade l'immobile.

Art. 17 (*Incentivi e vincoli.*)

1. Per gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 16, è concesso al proprietario dell'immobile un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento della spesa ammissibile che comunque non può essere superiore a L. 300 milioni.
2. I fabbricati ristrutturati ai sensi dell'articolo 16 vengono iscritti, con la specificazione delle attività cui sono destinati e degli operatori che

esercitano tali attività, in apposito elenco istituito presso le amministrazioni provinciali.

3. L'utilizzazione dei fabbricati ristrutturati per le finalità di cui all'articolo 16 dichiarata ai fini dell'ammissione al contributo di cui al comma 1 deve essere avviata entro dodici mesi dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e dei lavori, pena la decadenza dal beneficio.

4. I fabbricati ristrutturati rimangono vincolati alla specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. I compiti di controllo e vigilanza sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 10.

Titolo III PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 18 (*Programmazione agrituristica.*)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il piano regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, con validità triennale.

2. Il piano regionale di cui al comma 1, sulla base dello studio delle potenzialità del territorio laziale ai fini dello sviluppo dell'agriturismo realizzato in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 21, definisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, delinea le azioni di sviluppo possibili, fissa i criteri di priorità dell'intervento pubblico e di ripartizione delle risorse finanziarie, stabilisce le modalità ed i tempi di attuazione del piano stesso nonché i criteri di raccolta, valutazione e selezione delle domande di investimento. Gli incentivi per lo sviluppo del turismo rurale di cui al Titolo II possono assorbire quote finanziarie fino al 20 per cento dello stanziamento complessivo programmato per gli investimenti previsti dalla presente legge. Il piano regionale si attua attraverso il programma regionale di finanziamento dei programmi operativi proposti dalle province entro il 31 maggio di ogni anno.

3. I programmi operativi provinciali, in coerenza con il piano regionale agrituristico ed in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, nel rispetto dei principi della normativa nazionale e comunitaria e della presente legge, comprendono:

- a) la perimetrazione delle zone di maggiore interesse agrituristico;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) l'indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di

- utilizzazione agrituristica e per attività di turismo rurale ed ambientale;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate, con particolare riguardo al patrimonio artistico e storico;
 - e) gli obiettivi specifici del programma operativo;
 - f) la tipologia delle azioni che si intende realizzare ed i soggetti attuatori;
 - g) gli investimenti previsti, la spesa pubblica programmata ed i soggetti beneficiari dei contributi pubblici;
 - h) le modalità di applicazione della spesa pubblica.

4. Il programma regionale di finanziamento, previa verifica tecnico-amministrativa della coerenza e compatibilità dei programmi operativi provinciali con il piano agrituristico regionale, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, stabilendo le modalità ed i tempi di attuazione dei programmi operativi provinciali, di erogazione delle risorse assegnate, di rendicontazione delle spese, di monitoraggio dell'avanzamento, di controllo delle realizzazioni e della gestione, e di valutazione dei risultati.

5. La mancata presentazione, da parte di una o più province, dei programmi operativi provinciali non pregiudica l'attuazione del programma regionale di finanziamento dei programmi operativi provinciali utilmente presentati.

6. Qualora si determinino le circostanze di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19, la Giunta regionale procede all'accantonamento per un solo esercizio finanziario della quota massima del 20 per cento dello stanziamento annuale da ripartire.

Art. 19

(Funzioni amministrative.)

1. Fatte salve le funzioni riservate espressamente alla Regione ed ai comuni a norma della presente legge, tutte le funzioni amministrative in materia di agriturismo sono delegate alle province, che le esercitano nel rispetto delle norme della presente legge nonché degli atti di indirizzo e di programmazione emanati dalla Regione.

2. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le province determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi e le proprie strutture. La relativa deliberazione è tempestivamente trasmessa alla Regione.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata.

4. In caso di inerzia della provincia, la Giunta regionale invita la provincia stessa a provvedere entro congruo termine, decorso il quale nomina un

commissario ad acta per il compimento degli atti specifici.

5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o degli atti di indirizzo e di programmazione emanati la Regione dispone, con atto legislativo, la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola provincia responsabile dell'inadempienza o della irregolarità.

6. Le province, nell'emissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie.

7. Le province adottano le misure necessarie per verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, per prevenire e sanzionare le irregolarità, per recuperare i fondi perduti a causa di abusi o di negligenza.

8. La Regione a mezzo di propri funzionari procede a controlli, anche in loco e mediante sondaggio delle operazioni e delle azioni finanziate in materia di agriturismo e di turismo rurale.

9. Le province sono obbligate a fornire alla Regione informazioni, dati statistici e relazioni elaborate secondo procedure concordate a livello tecnico.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 20 (Disposizioni finanziarie.)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge é autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 che viene iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 23225, di nuova istituzione avente la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale".

2. Alla copertura della spesa di L. 2.000 milioni si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 29002 lett. a) dell'elenco 4 - fondi globali - del bilancio 1997 e pluriennale 1997-1999.

Art. 21 (Decadenza dai benefici e revoca dei contributi.)

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:

a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;

- b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti;
- c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
- d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
- e) l'attività agrituristica o quella di turismo rurale non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell'intervento ammesso a contributo.

2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

LEGGE REGIONALE 29 Maggio 1997, n. 18

“Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie”

Capo I Disposizioni generali

Art.1 (Finalità.)

1. La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.

Art. 2 (Definizione delle strutture ricettive.)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.
3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.
4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.

Capo II Caratteristiche tipologiche

Art.3 (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti igienico-

sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4

(Requisiti strutturali e funzionali minimi.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.

Art. 5

(Servizi complementari e accessori.)

1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:

- a) pulizia dei locali;
- b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
- c) uso della cucina;
- d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.

2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:

- a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
- b) un servizio di mensa;
- c) un servizio di tavola calda o self-service;
- d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
- e) un servizio di deposito bagagli.

3. Le case per ferie possono offrire:

- a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
- b) somministrazione dei pasti e delle bevande.

Art. 6

(Classificazione.)

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I[^], II[^] e III[^], tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Capo III Adempimenti amministrativi

Art. 7

(Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio.)

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'azienda provinciale per il turismo.

2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'azienda provinciale per il turismo ed al comune competenti per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dei locali destinati all'attività;
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
- e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
- f) periodo di esercizio dell'attività;
- g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
- b) certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
- d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
- e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
- f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
- g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e

in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;

h) certificazione inerente la costituzione e le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;

i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.

4. L'azienda provinciale per il turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'azienda provinciale per il turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla azienda provinciale per il turismo.

7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

Art. 8

(Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione.)

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

4. L'azienda provinciale per il turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'azienda provinciale per il turismo cura la diffusione.

Art. 9
(Variazione della classificazione.)

1. Nel caso in cui si verificano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'azienda provinciale per il turismo la variazione dell'attestato di classificazione.

2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla azienda provinciale per il turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.

Art.10
(Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa.)

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'azienda provinciale per il turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:

- a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;
- b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicati alla azienda provinciale per il turismo.

Art.11
(Sospensione temporanea dell'attività, cessazione.)

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere

temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all'azienda provinciale per il turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'azienda provinciale per il turismo ed al comune.

Art. 12 (Tariffe.)

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1^a ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'azienda provinciale per il turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

4. Le tariffe comunicate all'azienda provinciale per il turismo devono essere vidimate dall'azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'azienda provinciale per il turismo, deve compilare la "tabella dei prezzi", secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l'azienda provinciale per il turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il "cartellino prezzi" da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

Art. 13
(*Obblighi del titolare.*)

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'azienda provinciale per il turismo competente per territorio i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 14
(*Sanzioni amministrative.*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;
- b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;
- c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
- d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;
- e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.

Art. 15
(*Vigilanza e controlli.*)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall'azienda provinciale per il turismo competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 16
(*Norma transitoria.*)

...

Art. 17
(*Abrogazione di norme.*)

...

Art. 18
(*Dichiarazione d'urgenza.*)

...

Tabella "A"

Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di affittacamere

- Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:

- 1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
- 2) armadio;
- 3) specchio e presa di corrente;
- 4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:

- 1) water;
- 2) bidet;
- 3) lavabo;
- 4) vasca o doccia;
- 5) specchio e presa di corrente;
- 6) chiamata di allarme.

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.

Tabella "B"

Requisiti minimi obbligatori per gli ostelli per la gioventù

- Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:

- 1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
- 2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
- 3) specchio e presa di corrente;
- 4) tavolo scrittoio;
- 5) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:

- 1) water;
- 2) bidet;
- 3) lavabo;
- 4) specchio e presa di corrente;
- 5) doccia;
- 6) chiamata di allarme.

Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.

- Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;

- Pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale.

Tabella "C"

Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie

- Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:

- 1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
- 2) armadio;
- 3) specchio e presa di corrente;
- 4) cestino per rifiuti.

- Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:

- 1) water;
- 2) bidet;
- 3) lavabo;
- 4) specchio e presa di corrente;
- 5) vasca o doccia;
- 6) chiamata di allarme.

- Cucina;

- Sala da pranzo;

- Sala di soggiorno;

- Pulizia giornaliera dei locali;

- Fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;

- Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

- Servizio telefonico ad uso comune;

- Cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale;

- Somministrazione di piccola colazione.

L.R. 03 Maggio 1985, n. 59

"Disciplina dei complessi ricettivi campeggiatici"

Art. 1

La Regione Lazio favorisce l' estensione delle diverse forme della pratica turistica all' aria aperta, per un equilibrato sviluppo del turismo nel territorio, ai fini della conoscenza, della fruizione e della valorizzazione del patrimonio naturale ambientale e storico - culturale.

A tal fine vengono disciplinate le relative strutture ricettive con la presente legge e con il regolamento di attuazione che sara' approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

Art. 2

(Definizione)

Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrellitenda, purché trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale.

Nei campeggi e' consentita la presenza di tende, caravans e di altri manufatti previsti nel successivo comma che non siano di proprietà dei turisti, purché in misura non eccedente il 15 per cento della ricettività complessiva.

Sono villaggi turistici i complessi attrezzati per consentire ai turisti sprovvisti di mezzi propri il pernottamento, il soggiorno e la sosta in tende, caravans ed altri manufatti realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non posseggano caratteristiche del ricettivo alberghiero.

Nei villaggi turistici possono essere previste aree utilizzabili da turisti provvisti di mezzi propri di pernottamento consentiti per i campeggi purché in misura non eccedente il 25 per cento della ricettività complessiva.

Nei campeggi e nei villaggi turistici fino al 50 per cento della ricettività totale può essere riservata a campeggiatori che intendano acquisire in abbonamento la disponibilità delle piazzole e dei relativi servizi per periodi prolungati, comunque non superiori ad un anno, sempreché ne facciano richiesta entro la fine dell' anno precedente.

Sono aree di sosta temporanea gli spiazzi per i quali non sono prescritte attrezzature proprie dei complessi di cui ai commi precedenti individuati dal comune per consentire al singolo utente fornito di tenda o di caravan la sosta per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore.

Art. 3

(Campeggi naturalistici)

Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici a fini di studio su

parere favorevole da rilasciarsi, nel quadro dei rispettivi piani di assetto, dalle autorità di gestione le quali a questo fine debbono preventivamente emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle zone.

La realizzazione dei campeggi naturalistici è riservata ai comuni, i quali possono affidarne la gestione ad enti pubblici del turismo o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche ed operanti a livello nazionale o regionale.

Art. 4 (Campeggi mobili)

Le associazioni ed organismi operanti nel settore del turismo sociale senza fini di lucro, possono usufruire, in aree a disposizione del comune, di periodi di sosta per non più di quindici giorni non prorogabili, per gruppi di campeggiatori forniti di autonomi mezzi di pernottamento.

L'autorizzazione viene concessa dal sindaco purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e comunque l'osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del sindaco.

Ai fini della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, i sindaci nel rilasciare l'autorizzazione devono attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze.

Art. 5 (Campeggio libero ed isolato)

Il sindaco, accertata l'esistenza dei requisiti minimi di carattere igienico-sanitario di sicurezza e di tutela dell'ambiente, può autorizzare al singolo utente il campeggio libero ed isolato su zone determinate e per periodi limitati comunque non superiore ai quindici giorni.

Art. 6 (Campi per nomadi)

I comuni possono individuare apposite aree comunali da riservare esclusivamente alla sosta di carovane o di singoli gruppi di nomadi. Dette aree devono essere dotate di illuminazione, erogazione di acqua potabile, lavatoi e vuotatoi chimici. Apposito regolamento per l'uso delle aree dovrà essere emanato dai comuni interessati.

Art. 7 (Classificazione)

I campeggi di cui al precedente articolo 2 sono classificati in quattro categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle. I villaggi turistici sono classificati in tre categorie denominate: due stelle, tre

stelle e quattro stelle. I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva << A >> (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo - invernale o sono autorizzati ad esercitare la propria attivita' per l' intero arco dell' anno

Le aree di sosta di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, sono contrassegnate con una stella. La classifica e' obbligatoria e viene attribuita dal comune competente contestualmente all' atto di autorizzazione all' esercizio di cui al successivo articolo 13, previi gli opportuni accertamenti, tenuto conto dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione in rapporto alla ubicazione, alla qualita' dei servizi ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.

Art. 8 (Revisione di classifica)

Qualora intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell' autorizzazione all' esercizio e' tenuto a farne denuncia al comune per l' adozione del provvedimento di revisione della classifica.

Qualora venga accertato che non sussistono piu' i requisiti necessari per il mantenimento della classifica assegnata, il comune previa diffida motivata provvede d' ufficio alla revisione della classifica stessa, considerati i requisiti effettivamente posseduti.

Art. 9 (Requisiti minimi)

I complessi di cui al precedente articolo 2 debbono comunque possedere i seguenti requisiti minimi:

A) campeggi attrezzati

1) densita' massima: 70 equipaggi e 250 persone per ettaro;

2) alimentazione di acqua potabile 150 litri di cui almeno 80 litri potabili per persona al giorno, distribuiti attraverso non meno di tre punti per ettaro;

3) rete fognaria con depurazione delle acque nere;

4) viabilita' veicolare, garantita durante il periodo di apertura, in modo che ogni installazione risulti svincolata;

5) installazioni igienico - sanitarie nella misura di: 1 << water closet >> ogni 20 persone; 1 doccia chiusa ogni 30 persone; 1 lavabo ogni 20 persone; 1 lavapiedi ogni 80 persone; 1 lavello per stoviglie ogni 50 persone; 1 lavatoio panni ogni 60 persone; 1 vuotatoio per << water closet >> chimico ogni 250 persone;

6) raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia giornaliera degli appositi recipienti;

7) distribuzione di corrente elettrica che permetta l' allacciamento di almeno il 50 per cento degli equipaggi;

8) installazione per il pronto soccorso e la protezione dagli incendi;

9) un locale coperto per ricezione ed altri usi comuni;

10) illuminazione;

11) posto telefonico;

12) recinzione;

B) villaggi turistici

gli stessi requisiti stabiliti per i campeggi con le seguenti varianti:

1) densita' massima 60 strutture di pernottamento e 200 persone per ettaro;

2) alimentazione elettrica singola per ogni struttura di pernottamento in misura adeguata;

3) installazione igienico - sanitaria nella stessa misura di quelle dei campeggi, riferite al numero complessivo degli equipaggi sprovvisti di servizi singoli.

Ai campeggi attrezzati ed ai villaggi turistici con i requisiti minimi sopraelencati verra' attribuita la classificazione minima;

C) aree di sosta temporanea

1) capienza massima: 6 equipaggi;

2) n. 1 << water closet >>;

3) n. 1 punto di distribuzione acqua;

4) punto raccolta rifiuti.

Art. 10

(Individuazione delle aree)

Le aree destinate agli insediamenti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, devono essere previste negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi comuni.

I comuni sono tenuti ad individuare le aree destinate al deposito o rimessaggio di caravans o mezzi itineranti ad uso temporaneo di campeggio. I comuni gia' dotati di strumento urbanistico provvedono alla individuazione di dette aree con apposita variante non soggetta ad autorizzazione preventiva.

I comuni deliberano le destinazioni di zona di cui ai commi precedenti, acquisiti i pareri dell' ispettorato ripartimentale delle foreste, dell' ente provinciale del turismo, dell' azienda autonoma di soggiorno e turismo, ove esista, e dell' unita' sanitaria locale competente.

Nella formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti la previsione di complessi ricettivi campeggistici deve essere riferita alle esigenze turistiche comunque accertate e rispettare le indicazioni contenute nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti regionali incidenti sull' assetto del territorio.

Art. 11

(Concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10)

L' insediamento dei campeggi e villaggi turistici e' subordinato all' osservanza delle prescrizioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e delle leggi regionali in materia.

La concessione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta su parere dell' autorita' sanitaria, del comando dei vigili del fuoco, dell' assessorato regionale all' agricoltura, dell' ente provinciale del turismo e della locale azienda autonoma soggiorno e turismo, ove esista, sul progetto esecutivo del

complesso ricettivo.

Con atto d' obbligo il concessionario deve impegnarsi a realizzare a sua cura e spese tutte le opere interne al complesso turistico a servizio delle unita' di soggiorno temporaneo di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

Le aree dei complessi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6 non possono comunque essere oggetto di frazionamento mediante vendita o cessione del diritto di superficie o qualsiasi altra forma di cessione a singoli.

Art. 12

(Domanda di concessione)

La domanda intesa ad ottenere la concessione di cui al precedente articoli 11, redatta in carta legale, deve essere presentata dal proprietario dell' area, o da chi abbia titolo per richiederla, al comune competente per territorio e deve essere corredata da:

- a) relazione illustrativa che indichi localizzazione, viabilita' esterna sia pubblica che privata per l' accesso alla struttura campeggistica, tipo di complesso, capacita' ricettiva, servizi ed impianti accessori ed ogni altra notizia utile alla descrizione del complesso e del suo funzionamento;
- b) relazione tecnica comprensiva di:
 - 1) indicazione grafica con riferimento allo strumento urbanistico;
 - 2) stralcio catastale con indicazione delle particelle fondiari interessate;
 - 3) planimetria generale del complesso in scala non superiore a 1: 2000 con la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura;
 - 4) planimetria di dettaglio in scala non superiore a 1: 500 con l' individuazione degli edifici, delle piazzole con le relative numerazioni e delle opere di attrezzatura interna dell' area relative alla fognatura, impianto idrico, impianto elettrico, impianto antincendio ed allacciamento alla fognatura comunale od eventuale impianto di depurazione;
- c) elaborati grafici in scala non superiore a 1: 100 relativi alle opere di attrezzatura interna.

Art. 13

(Autorizzazione all' esercizio)

L' esercizio dei campeggi e villaggi turistici e' subordinato alla preventiva autorizzazione del comune, previo accertamento della rispondenza dei complessi stessi alla concessione ed alle prescrizioni di legge da effettuarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta dell' interessato.

Il comune decide sulla domanda di autorizzazione dell' esercizio nel termine di trenta giorni dall' effettuazione del controllo di cui al comma precedente. Scaduto inutilmente tale termine la domanda si intende accolta.

Per gli anni successivi l' autorizzazione si considera rinnovata, ferma restando la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio, con il semplice adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 15.

Art. 14
(Domanda di autorizzazione)

La domanda intesa ad ottenere l' autorizzazione allo esercizio di cui all' articolo 13 della presente legge, da presentarsi al comune dovra' in particolare contenere:

- a) denominazione dell' esercizio;
- b) denuncia dei requisiti dell' impianto realizzato con indicazione della categoria della classificazione che si intende conseguire;
- c) periodi di apertura del complesso e tariffe che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione, in conformita' di quanto previsto dal successivo articolo 21;
- d) specifica richiesta di autorizzazione all' esercizio delle attivita' di cui al successivo articolo 16;
- e) designazione del gestore di cui al successivo articolo 17.

Alla domanda stessa inoltre dovra' essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell' atto di concessione di cui al precedente articolo 11 e degli eventuali allegati;
- b) regolamento interno con le istruzioni e raccomandazioni del caso rivolte agli utenti;
- c) ricevuta del versamento delle singole tasse sulle concessioni, a norma della legislazione vigente;
- d) copia conforme alla polizza di assicurazione di cui al successivo articolo 18, secondo comma;
- e) documentazione in triplice copia di quanto richiesto nel precedente articolo 12.

Art. 15
(Tassa sulle concessione)

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 13 sono soggette, all' atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali istituite con legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16
(Esercizio di attivita' commerciali o diverse)

Con il provvedimento di cui al precedente articolo 13 puo' essere autorizzato l' esercizio di spaccio, di ristorazione, di vendita di bevande alcoliche ed analcoliche, limitatamente agli utenti dei complessi ricettivi campeggistici. L' esercizio di vendita di bevande superalcoliche, di tabacchi e generi di monopolio e di altre attivita' di commercio, sempre limitatamente agli utenti dei complessi campeggistici, e' subordinato all' ottenimento di apposita licenza rilasciata anche al di fuori delle previsioni dei piani comunali per il settore del commercio.

Il titolare od il gestore non puo' comunque imporre agli utenti l' uso dei servizi

accessori esistenti all' interno dei complessi.

Nei periodi di chiusura dell' esercizio, con formale provvedimenti dell' autorità competente, può essere autorizzato il rimessaggio.

Art. 17

(Designazione del gestore)

Gli enti richiedenti l' autorizzazione di cui ai precedenti articoli devono designare un gestore dell' esercizio allegando l' atto di assenso del medesimo. Il nominativo del gestore deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Il titolare deve dare immediato avviso al comune di eventuali modifiche relative alla gestione provvedendo, ove si rendesse necessario, alla designazione entro trenta giorni di altro gestore responsabile; la mancata designazione comporta la revoca dell' autorizzazione.

Il titolare od il gestore debbono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 18

(Obblighi del titolare e del gestore)

Il titolare ed il gestore sono responsabili dell' osservanza nei complessi ricettivi campeggistici delle disposizioni previste nella presente legge, delle norme di pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione prevista dalla legislazione vigente.

Il titolare del complesso deve essere assicurato per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli utenti. Il titolare od il gestore sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all' articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Una copia o ricalco delle schede di notifica delle persone alloggiate viene conservata presso l' esercizio e sostituisce il registro previsto dall' articolo 109, terzo comma, del testo unico citato.

Il titolare od il gestore devono assicurare una custodia continua nel complesso durante il periodo di apertura.

Il titolare od il gestore devono tenere esposto il regolamento interno, le tariffe e la classifica a disposizione di chiunque voglia prenderne atto in qualsiasi momento.

Art. 19

(Periodi di esercizio)

Qualora l' attività dei complessi debba avere durata stagionale, nell' autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

Il titolare dell' autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso o che intende modificare i periodi di apertura e

chiusura deve indicarne la durata e deve ottenere l' autorizzazione dal comune, dandone notizia al competente ente provinciale per il turismo e, ove esista, alla locale azienda autonoma di soggiorno e turismo. La chiusura temporanea non puo' comunque essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili ad un anno per fondati e documentati motivi.

Art. 20
(Elenco regionale dei campeggi)

I comuni provvedono a trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno l' elenco dei complessi di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 6, all' assessorato al turismo della Regione con la descrizione del complesso, l' indicazione delle condizioni di apertura e di esercizio, delle tariffe applicate e di ogni altra notizia utile sulle attrezzature e sulle attivita' necessarie e complementari. I comuni provvedono altresì a dare tempestiva comunicazione alla Regione di eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni. La Regione cura la tenuta dell' elenco dei campeggi e villaggi turistici autorizzati nel territorio regionale e provvede a darne pubblicazione e diffusione nelle forme ritenute piu' idonee anche ai fini promozionali.

Art. 21
(Tariffe)

Ai campeggi ed ai villaggi turistici si applica il regime dei prezzi concordati previsto dalla vigente legislazione per gli alberghi. Le tariffe relative ai complessi di cui sopra, gestiti dai soggetti individuati dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 92, che operano senza fini di lucro ai fini della promozione del turismo sociale, debbono costituire oggetto di apposita trattativa. Le tariffe comprensive di IVA (imposta sul valore aggiunto) debbono riguardare anche eventuali abbonamenti, essere comprensive di tutti i servizi indispensabili e distinti nelle seguenti voci:

- a) per tenda, roulotte, camper, carrello, auto e moto per ogni notte di presenza;
- b) per persona - notte.

Art. 22
(Superamento delle barriere architettoniche)

Al fine di migliorare la fruibilita' generale dei complessi ricettivi campeggistici e di consentirne l' utilizzazione anche agli anziani ed alle persone con limitate od impedita capacita' motorie, nell' ambito dei complessi stessi devono essere evitate le << barriere architettoniche >> di cui all' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Almeno per i servizi e le attrezzature comuni e per una quota parte delle superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo, non inferiori al 5 per cento del totale, devono essere rispettate le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1976, n. 384, relativamente all' accessibilita' ed all' uso fondamentale.

Nel caso di inosservanza di tali prescrizioni il comune, previa diffida ad adempiere con l' assegnazione di un termine massimo di sessanta giorni, procede alla sospensione dell' autorizzazione.

Art. 23
(Vigilanza)

Fermi restando i controlli previsti dalle vigenti norme, la vigilanza sui complessi di cui alla presente legge e' esercitata dal comune e dalle autorità competenti.

Qualora vengano riscontrate carenze il comune deve procedere a diffida e nei casi piu' gravi a sospensione e revoca delle autorizzazioni ai sensi del successivo articolo 24 nonche' all' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 25 della presente legge.

La Regione ha facolta' di verificare l' osservanza delle norme della presente legge, per il tramite di personale regionale designato dall' assessore regionale competente.

Nell' esercizio delle loro funzioni gli incarichi della vigilanza hanno accesso o circolazione libera nei complessi.

Art. 24
(Sospensione e revoca dell' autorizzazione)

L' autorizzazione di cui al precedente articolo 13 puo' essere temporaneamente sospesa o revocata in ogni tempo dal comune quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio.

Nel caso di carenza di alcuno dei requisiti oggettivi o di mancata osservanza delle condizioni previste nell' autorizzazione oppure quando l' attivita' del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o comunque abbia dato luogo ad irregolarita', si puo' procedere alla sospensione temporanea dell' autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato nel termine massimo di novanta giorni alle prescrizioni del comune; nei casi piu' gravi o nell' ipotesi prevista dall' articolo 100, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si puo' procedere all' immediata sospensione temporanea od alla revoca dell' autorizzazione.

Art. 25
(Sanzioni)

A chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge, ferma restando l' osservanza dell' intera normativa vigente, si applicano da parte del comune territorialmente competente, le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di esercizio senza autorizzazione dei complessi ricettivi campeggistici, oltre alla chiusura immediata, il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni;

b) in caso vengano applicate tariffe superiori a quelle determinate ai sensi dell' articolo 21 della presente legge, il pagamento di una somma pari al

doppio del profitto illecitamente conseguito. In casi di recidiva reiterata si procede a revoca dell' autorizzazione;

c) in caso di superamento della prevista capacita' ricettiva degli impianti, il pagamento di una somma pari al doppio del profitto illecitamente conseguito. Nei casi gravi di recidiva reiterata si procede a revoca dell' autorizzazione;

d) in caso di mancata esposizione al pubblico dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 13 o delle tariffe approvate ai sensi dell' articolo 21 della presente legge, il pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 500.000;

e) in caso di pubblicizzazione di attrezzature e servizi del complesso ricettivo campeggistico non conformi a quelli esistenti o di eventuale classificazione difforme da quella approvata, il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

f) in caso di violazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, ultimo comma, la somma di lire 50.000 per ogni giorno di sosta eccedente le 48 ore;

g) in caso di campeggio non autorizzato ai sensi del precedente articolo 5, il pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 300.000.

Per l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Art. 26 (Interventi finanziari)

Al fine di sviluppare e migliorare i complessi campeggistici previsti nella presente legge e di promuovere verso di essi maggiori flussi turistici, la Regione Lazio interviene finanziariamente nelle forme e nei modi che saranno disciplinati dalle successive leggi regionali.

Art. 27 (Norme transitorie)

Le aree relative ai complessi di cui al precedente articolo 2, per i quali sono gia' state rilasciate autorizzazioni all' apertura ed all' esercizio, possono mantenere la loro destinazione d' uso e come tali essere inserite negli strumenti urbanistici in corso di adozione o nelle varianti di cui all' articolo 10 della presente legge.

I complessi, inseriti nelle aree di cui al comma precedente, sono tenuti ad adeguare le loro caratteristiche alle norme della presente legge mediante presentazione di istanze di concessione al sindaco limitate alle opere occorrenti all' adeguamento entro sei mesi dall' entrata in vigore dello strumento urbanistico.

La mancata esecuzione delle opere di adeguamento nei termini fissati dalla concessione comporta la chiusura dell' esercizio fino all' adeguamento degli obblighi di legge mediante nuova concessione.

Ai fini dell' inserimento degli strumenti urbanistici previsto dal precedente articolo 10, i complessi campeggistici esistenti alla data del 2 luglio 1974, inclusi totalmente o parzialmente nei territori di cui all' articolo 1, lettere a) e

b), della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, sono perimetrati nella consistenza alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, con deliberazione approvata dal consiglio comunale entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite, per i complessi campeggistici che insistono nelle aree dei parchi regionali, le rispettive autorità di gestione.

Ai titolari di complessi campeggistici, inclusi totalmente o parzialmente negli stessi territori di cui al comma precedente, realizzati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e per i quali sono state già rilasciate autorizzazione all' apertura ed all' esercizio, vengono assicurate dai comuni le concessioni di cui al precedente articolo 11 e l' autorizzazione di cui al precedente articolo 13, purché entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne facciano richiesta ai fini dell' impianto e dell' esercizio di analoghi complessi nelle aree di cui al precedente articolo 10. Fino al rilascio della concessione dell' impianto, la cui istanza dovrà essere avanzata entro sessanta giorni dall' entrata in vigore dello strumento urbanistico, il sindaco può consentire l' esercizio dei complessi con autorizzazione provvisoria, sentito il parere degli enti di cui al precedente articolo 11.

L' autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata per un periodo non superiore a dodici mesi e non costituisce sanatoria delle opere edilizie eventualmente realizzate né costituisce accettazione della destinazione data dai privati al terreno.

Le riduzioni del contributo per le opere di urbanizzazione previste dall' articolo 11-bis, primo comma, inserito nella legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, si applicano alla superficie di insediamento dell' unità di soggiorno temporaneo, definita dall' articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

Per gli edifici di servizio le riduzioni si applicano nei limiti fissati dall' articolo 11-bis, secondo comma, della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35.

Fino a quando, secondo le previsioni dell' articolo 7 della presente legge, saranno stabiliti i requisiti ai fini della classificazione, i comuni rilasciano le autorizzazioni all' esercizio di cui al precedente articolo 8 senza provvedere all' attribuzione della classifica, purché sussistano i requisiti minimi fissati dal precedente articolo 9 e tutte le altre condizioni di legge.

CAPITOLO III: i principali strumenti agevolativi per le imprese del settore turismo

LEGGE 488/92 - Settore turismo

“Agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”

Soggetti beneficiari

- ✓ Imprese turistiche di cui all'articolo 5 della legge 217/93 che svolgono la propria attività attraverso le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della stessa legge: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini;
- ✓ Agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 9 della legge 217/93

Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Iniziative ammesse

Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:

I) "ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;

II) "ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;

III) "riconversione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;

IV) "riattivazione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se

diversa da quella svolta, precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;

V) "trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

Agevolazioni concesse

Contributi a fondo perduto nella misura massima del 15% dell'investimento complessivo.

L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal programma d'impresa, tenuto conto delle spese, purché capitalizzate comprendenti anche i costi di progettazione e gli studi di fattibilità economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi, e con esclusione, tra l'altro, delle scorte.

Meccanismi procedurali e formazione delle graduatorie

Le imprese interessate devono presentare la domanda di finanziamento presso le banche convenzionate che sono incaricate dello svolgimento dell'istruttoria. Le banche concessionarie incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi del programma in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica;

le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni.

La domanda dell'impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del programma e da un piano finanziario completo riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari del programma stesso, nonché dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori che determinano la posizione del programma nella graduatoria complessiva.

Tali indicatori sono:

1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;

Con riferimento all'indicatore 1), il valore del capitale proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo.

Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).

La posizione del programma nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.

Note

La decorrenza di ammissibilità delle spese relative è fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.

LEGGE 215/92

“Azioni positive per l'imprenditoria femminile”

Soggetti beneficiari

Imprese costituite prevalentemente da donne quali:

- ditte individuali, il cui titolare sia una donna;
- società di persone e cooperative, la cui compagine sociale sia costituita in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali in cui le quote di capitale siano detenute in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Tali imprese devono operare in uno dei seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, turismo, commercio e servizi.

Iniziative ammesse

Sono ammessi programmi di investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o al miglioramento di quelle esistenti, nei settori di cui sopra attraverso:

- 1) avvio di attività imprenditoriale;
- 2) acquisto di attività preesistente, sotto forma di acquisto o contratto di locazione con durata almeno pari a cinque anni;
- 3) progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologia o organizzativa;
- 4) acquisizione di servizi reali, destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, relative a:

- impianti generali
- macchinari ed attrezzature

- operare murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti, macchinari ed attrezzature. Le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie

- acquisto di brevetti

- acquisto di software

- studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento ammissibile.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:

- beni usati, ad eccezione di quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente;

- acquisto di terreni e fabbricati;

- acquisto di licenze e spese per avviamento.

Agevolazioni concesse

Concessione di contributo in conto capitale, secondo le seguenti entità massime espresse in percentuale delle spese ammissibili (regola "de minimis"):

1) per l'avvio di nuove attività, acquisto di attività preesistenti, progetti aziendali innovativi:

- 50% della spesa ammessa.

2) per l'acquisizione di servizi reali:

- 30% della spesa ammessa

La regola "de minimis" prevede l'importo massimo di 100.000 EURO di aiuti complessivi ottenibili dall'impresa nell'arco di tre anni.

La regola "de minimis" non si applica alle iniziative rientranti nel settore dell'agricoltura, fatta eccezione per l'agriturismo.

Per le imprese che non richiedono il contributo a titolo "de minimis" l'agevolazione massima concedibile è:

1) per l'avvio di nuove attività, acquisto di attività preesistenti, progetti aziendali innovativi:

- 15% della spesa ammessa.

2) per l'acquisizione di servizi reali:

- 30% della spesa ammessa.

Meccanismi procedurali e formazione delle graduatorie

Le domande di agevolazione (da predisporre secondo apposita modulistica) sono presentate, per la regione Lazio, al BIC LAZIO, che effettua l'istruttoria della domanda ed assegna alla stessa il punteggio con il quale accedere alla graduatoria regionale.

Il punteggio con cui una domanda entra nelle graduatoria è determinato dai seguenti criteri:

1. Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi
2. Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi
3. Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali
4. Partecipazione femminile all'impresa
5. Certificazioni ambientali e/o di qualità e programmi finalizzati al commercio elettronico.

Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate in due quote, dietro presentazione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria.

La prima quota, pari al 30% dell'agevolazione, viene erogata in corrispondenza della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi; la seconda è erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione della documentazione di spesa. Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa.

Gli investimenti devono essere effettuati entro 24 mesi a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Se entro tale termine, gli investimenti sono stati effettuati solo in parte il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il valore complessivo superi il 60% del costo totale ammesso ad agevolazione.

Note

Per le imprese che optano per il regime "de minimis" le spese agevolabili sono quelle sostenute a decorrere dal termine di chiusura del bando precedente, per le altre sono ammissibili le spese sostenute del giorno successivo alla presentazione della domanda.

Le agevolazioni non possono essere concesse se per le stesse spese oggetto della domanda sono state ottenute le agevolazioni previste da altre leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 11)

"Incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo"

Soggetti beneficiari: piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le imprese di rivendita di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, aventi unità locale nel territorio della Regione Lazio.

Spese ammissibili: sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni mobili strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati e oggetto di ammortamento, di seguito elencati:

ALBERGHI, RISTORANTI, BAR E ATTIVITÀ AFFINI

- Mobili e arredamento
- Biancheria
- Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
- Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
- Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici

ATTIVITÀ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE

- Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
- Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)
- Stigliatura (scaffalature)
- Arredamento
- Banconi blindati o con cristalli blindati
- Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
- Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
- Impianti destinati al trattamento ed al depurazione delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici
- Programmi informatici
- Sistemi di pagamento con moneta elettronica

Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

Non sono comunque ammissibili le spese per l'acquisto di telefoni cellulari.

Tipologia e misura dell'agevolazione: l'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni, con un tetto massimo di contributo di 100.000 EURO.

Obiettivo 2 2000/2006 Regione Lazio - Asse IV, mis.1.2

“Aiuti per gli investimenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese”

Iniziative ammissibili

Programmi di investimento organici e funzionali proposti anche in forma associata.

I programmi ammissibili possono riguardare nuove iniziative ovvero le seguenti tipologie d'investimenti:

Ampliamento: il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (*ampliamento orizzontale*) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (*ampliamento verticale*).

Ristrutturazione: il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

Ammodernamento: il programma volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

Riconversione: il programma diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.

I programmi non devono riguardare interventi aventi carattere continuativo o periodico relativi a normali spese di funzionamento dell'impresa; devono interessare unità locali o produttive ubicate nelle aree dell'Obiettivo 2 e phasing out del Lazio riportate in allegato.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese artigiane, le piccole imprese, singole o associate, anche se ancora non iscritte al Registro delle imprese.

Le imprese devono operare nei seguenti settori di attività economica con i divieti e le limitazioni riportati nell'allegato:

- Estrattivo e manifatturiero;
- Costruzioni;
- Servizi alla produzione;
- Turismo;
- Commercio.

Sono escluse dal finanziamento della presente sottomisura le imprese operanti nei settori dei trasporti e della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I della versione consolidata del Trattato Istitutivo della U.E.

Sono escluse le imprese in liquidazione, in fallimento, in concordato preventivo, in amministrazione controllata ed inoltre le imprese che non risultino in grado di far fronte alle proprie obbligazioni a causa di gravi squilibri economici e patrimoniali.

Ammontare del Contributo e Spese Ammissibili

Sarà concesso un contributo in c/capitale in regime "de minimis" nella **misura massima del 40% elevabile al 50% per le Imprese Artigiane iscritte all'Albo Artigiano** ai sensi della Legge 443/85, delle spese ritenute ammissibili e relative al programma approvato con un **teito massimo di contributo di 100.000 EURO**.

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA e determinate con riferimento alle caratteristiche dell'impresa ed alle esigenze del programma, riguarderanno:

Progettazioni e studi: è agevolabile entro il limite massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

Acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili.

Opere murarie e assimilate

Acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali: l'acquisto di beni immobili è consentito solo se il bene non è stato oggetto di precedenti finanziamenti nel corso dei dieci anni precedenti la data della domanda ed è vincolato alla destinazione d'uso prevista nel programma di investimento per almeno cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto.

Realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, purché strettamente necessari al ciclo produttivo, dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto.

Per quanto riguarda i mezzi mobili sono ammissibili solo quelli strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a esclusivo esercizio dell'unità produttiva oggetto della agevolazione con esclusione dei mezzi immatricolati al PRA e destinati al trasporto di merci e persone.

Non sono ammissibili beni a potenziale uso promiscuo quali PC portatili e cellulari.

Programmi informatici.

Brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo.

Per la prima scadenza **le spese sono ammissibili dal 05/12/2001**. Per le scadenze successive le spese saranno ammissibili a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese relative a studi e progettazioni ed all'acquisto del suolo aziendale che possono essere sostenute nei sei mesi precedenti le scadenze citate.

Termini e Modalità di Presentazione delle Domande

Le domande di contributo devono essere presentate dal 2 gennaio e non oltre il 15 marzo di ogni anno di competenza, salvo riapertura dei termini nel semestre successivo che l'Autorità di gestione del DOCUP reputi opportuna per mancanza di domande rispetto alle risorse disponibili.

Le imprese che intendono accedere alle agevolazioni devono presentare la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, per la quale farà fede il timbro dell'ufficio postale di partenza, oppure, non appena saranno definite le relative procedure, attraverso invio telematico al seguente indirizzo:

Agenzia Sviluppo Lazio s.p.a.

Obiettivo 2 2000/2006

Asse IV, mis.1.2 – Aiuti per gli investimenti delle Imprese Artigiane e piccole imprese

V.le Parioli, 39/B - 00197 ROMA

Termini e Modalità di Erogazione del Contributo

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 30% dopo la firma per accettazione dell'atto d'impegno e dietro presentazione di garanzia fidejussoria;
- 30% a presentazione di uno stato d'avanzamento lavori (S.A.L.) pari ad almeno il 30% dell'investimento ammissibile;
- 20% a presentazione di S.A.L. pari ad almeno il 50% dell'investimento ammissibile;
- 20% a presentazione del saldo, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata rispetto al programma di investimento approvato.

I programmi di investimento devono essere, di norma, realizzati nei termini di seguito indicati che decorrono dall'invio dell'atto di impegno all'impresa, in corrispondenza della dimensione dell'investimento:

Investimento ammissibile	Termine massimo per la realizzazione del programma
fino a 100.000 EURO	15 mesi
fino a 150.000 EURO	18 mesi
oltre i 150.000 EURO	24 mesi

Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000 – 2006 Lazio

ASSE II. Misura II.2

“Incentivazioni delle attività turistiche e artigianali”

Azioni

Incentivazione delle attività turistiche in ambito rurale.

Obiettivi della misura, collegamenti e coerenza con la strategia

Obiettivi specifici

- Incentivare la fruizione turistica del territorio;

Obiettivi operativi

· Incentivazione per la creazione e l'ammodernamento di strutture recettive turistiche complementari;

Collegamenti con altre misure

La misura è strettamente collegata con le iniziative proposte nelle altre misure dell'asse II ed è volta a stimolare il tessuto produttivo per lo sviluppo dei territori rurali, attraverso l'ampliamento delle capacità di accoglienza locali, in funzione dell'uso delle risorse economiche presenti, e mira ad incentivare le opportunità occupazionali delle popolazioni rurali e la diversificazione delle fonti di reddito, nei settori turistico e artigianale.

Descrizione tecnica della misura

La misura è articolata in due distinte azioni d'intervento che rappresentano altrettante opportunità di diversificazione di reddito anche attraverso l'ammodernamento o l'introduzione di attività imprenditoriali, non rientranti nel campo degli investimenti aziendali agricoli e non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al titolo II del regolamento CE 1257/99 .

Le attività artigianali previste nell'azione S2 sono limitate a prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato (prodotti agricoli)

Tipologia degli interventi ammissibili

Investimenti materiali per il miglioramento, ristrutturazione delle unità immobiliari utilizzate e utilizzabili per l'attività di affittacamere, ostelli per la gioventù, ed alloggio e prima colazione (bed and breakfast) (ammodernamento, miglioramento o riconversione di beni immobili). E' ammesso acquisto di macchine e attrezzature nuove comprese quelle

informatiche ed i relativi programmi, nonché di arredi. E' escluso l'acquisto di fabbricati agricoli esistenti,).;

Beneficiari

Sono ammessi a contributo i soggetti muniti di attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio di affittacamere, ostelli per la gioventù ed alloggio e prima colazione, o che ottengono detto attestato antecedentemente alla erogazione del contributo.

I beneficiari hanno l'obbligo di assumere l'impegno di destinazione di almeno 10 anni per fabbricati e di 5 per i macchinari oggetto di finanziamento.

Localizzazione

La misura si applica nei comuni delle classi 1,2

Agevolazioni previste

Tipologia di aiuto

L'aiuto è un contributo in conto capitale sui costi degli investimenti.

Intensità di spesa pubblica

la spesa pubblica rappresenta il 40 % delle spese ammissibili.

Il limite massimo del contributo è stabilito in 100.000 Euro, per i progetti riguardanti gli ostelli per la gioventù, in 50.000 Euro per i progetti di esercizio di affittacamere, di 25.000 Euro per i progetti di alloggio e prima colazione (bed and breakfast) nel rispetto della regola de minimis di cui alla decisione della Commissione 96/C68/06, concedibile per massimo due volte nel periodo di attuazione del presente PSR.

Tasso di partecipazione comunitario

Il contributo FEOGA massimo sull'investimento totale è pari al 15% .

Procedure

Autorità responsabile

Dipartimento Sviluppo agricolo e mondo rurale d'intesa con il Dipartimento competente in materia turismo

Modalità di attuazione

Bando pubblico

APPENDICE: lo Sportello Unico - uno strumento per lo sviluppo territoriale

Il Progetto Sportello Unico Toscana

A seguito della legge di riforma 580/93, le Camere di Commercio sono diventate enti autonomi rappresentativi del sistema delle imprese, diventando di fatto "garanti" di un'efficiente attuazione delle normative di interesse dell'impresa.

In tutte le iniziative assunte dallo Stato e dalle altre Pubbliche Amministrazioni per la semplificazione, l'Ente camerale deve assumere un ruolo di motore e stimolo per la sua applicazione.

La riforma sullo Sportello Unico attua un passaggio significativo: da un sistema "burocratico" a un modello di semplificazione delle procedure, volto a fornire risposte rapide ai cittadini.

Le Camere di Commercio sono l'unico ente autonomo di diritto pubblico che subisce la diretta ed esplicita attenzione del legislatore nel disciplinare lo Sportello Unico: ciò rende evidente come queste debbano e possano svolgere un ruolo istituzionale determinante per la compiuta attuazione della riforma.

La funzione di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese deve passare attraverso il coordinamento e la stretta collaborazione con i Comuni, quali nuovi soggetti attivi della via locale allo sviluppo socio-economico.

Il coinvolgimento dell'Ente camerale è elemento che deve caratterizzare il percorso di applicazione di questa normativa in Italia. Tale rapporto sarà essenziale in fase di avvio dello Sportello Unico, ma lo sarà ancora di più nel processo di evoluzione.

Il contributo del mondo imprenditoriale permetterà di evidenziare e dare un ordine di priorità alle criticità, alle disfunzioni del servizio e delle procedure, nonché evidenziarne i punti di forza.

Non c'è dubbio, infatti, che lo Sportello Unico abbia messo in crisi la concezione tradizionale di responsabilità propria della Pubblica Amministrazione, fortemente correlata a singoli atti o a fasi di procedimenti, sostituendola con una responsabilità sostanziale riconducibile ad un risultato certo da garantire all'utente.

Proprio l'Ente camerale può riassumere la percezione dell'utente impresa fornendo utili suggerimenti, soluzioni e proposte di collaborazione da integrare con quelle degli operatori interni alla struttura e allo Sportello Unico.

La nuova disciplina sullo Sportello Unico, in particolare, persegue tre obiettivi: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative; trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini; promozione attiva di un razionale sviluppo economico locale, anche mediante la diffusione delle informazioni, disponibili a livello locale, concernenti le attività promozionali e di assistenza tecnica di interesse delle imprese.

L'auspicio è che possano così essere definitivamente ribaltate vecchie logiche burocratiche (e, talvolta, di potere) di malinteso "riserbo" dell'amministrazione, che costringevano il malcapitato cittadino ad errabondare fra uffici ed impiegati infastiditi (quando non assenti) per cercare di capire dove la propria domanda si fosse arenata, ed al contempo si libera l'amministrazione dai petulanti assilli di chi vuole ad ogni costo "saltare le file", sottraendola a ingiustificati sospetti circa l'oggettività e l'imparzialità nell'esame dei requisiti e nella definizione dei tempi del procedimento, cosa questa particolarmente importante in un settore caratterizzato dalla concorrenza economica fra i privati che si rivolgono all'amministrazione.

Per concretizzare il lavoro impostato e quindi per uniformare ed armonizzare protocolli d'intesa, convenzioni, modulistica comune e quant'altro occorrente per creare le migliori condizioni per l'esercizio delle competenze assegnate ai Comuni nella costituzione e gestione dello Sportello Unico, la Camera di Commercio ha attivato, delegando la propria azienda speciale CE.F.A.S., un progetto per l'assistenza alla costituzione e gestione dello sportello unico da parte dei comuni della provincia di Viterbo.

Presentarsi in modo associato verso gli altri soggetti pubblici per poter raggiungere e ridurre i tempi, snellire le procedure, ma contemporaneamente gestire da soli l'approccio iniziale e gli adempimenti interni ai singoli comuni.

Siamo dinanzi ad una sorta di "uovo di Colombo", che consentirà di massimizzare i risultati positivi dell'associazionismo e, contemporaneamente, ridurre al minimo le ragioni di ostilità alla realizzazione di esperienze associative tra gli enti locali.

La Camera di Commercio ed il Ce.F.A.S. intendono proporsi non solo come "enti coordinatori", ma anche quali soggetti che possano mettere a disposizione dei Comuni, degli Enti Terzi e degli utenti le proprie banche dati per un servizio completo rispetto alle imprese: oltre all'attività amministrativa importantissima alla quale assolvono direttamente gli enti locali, c'è anche l'obbligo di fornire informazioni ed assistenza alle imprese (informazioni

relative alle procedure per inizio di attività economiche, alle agevolazioni ed ai finanziamenti e le informazioni più specifiche di tipo economico-normativo), attività che potrà essere svolta con un diretto impegno dell'ente camerale.

Quadro di riferimento normativo

Con il Decreto Legislativo 112/98 è stato istituito lo "Sportello Unico per le Attività Produttive" ed il successivo D.P.R. 447/98 ha dettato le norme applicative.

Con l'istituzione dello Sportello Unico sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

L'art. 25 del D.Lgs. 112/98 dispone l'unicità del procedimento amministrativo relativo all'insediamento di attività produttive: il Comune territorialmente competente all'intervento insediativo dovrà provvedere ad istruire la pratica sotto i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. In via meramente esplicativa, lo Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie alla semplificazione del procedimento unico in materia di insediamenti produttivi ed in particolare:

- dispone che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati;
- dispone che siano effettuate le audizioni con le imprese;
- coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti interessati e coinvolti nel procedimento unico, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive, al fine di assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente ed un sollecito espletamento dei propri adempimenti;
- segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- propone o, se a ciò delegato dal Sindaco, indice le Conferenze di Servizio.

Il D.P.R. 447/98 prevede tre tipologie di procedimento unico autorizzatorio:

- Procedimento per gli impianti a struttura semplice
- Procedimento semplificato (mediante conferenza di servizi)
- Procedimento mediante autocertificazione

Un'importante funzione dello Sportello Unico è quella dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via

telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi, nonché alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

Novità assoluta nella legislazione italiana è l'introduzione dell'obbligo per lo Sportello Unico di fornire risposte "informali" e non impegnative per l'ente sull'esito prevedibile delle domande presentate: questi, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura medesima, dei progetti preliminari sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale procedimento autorizzatorio. La Pubblica Amministrazione non parla più solo con atti perentori ed esecutori, bensì s'istituzionalizza il "procedimento informale" che dovrà produrre "informazioni": un risultato positivo per il soggetto privato interessato, che al tempo stesso permette all'ente di compiere una sorta di "screening preventivo", sempre a stretto contatto con il cittadino-utente.

C'è un pieno e sostanziale riconoscimento della manifestazione in sede "partecipativa procedimentale" di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante del cittadino-imprenditore: l'ente pubblico e l'imprenditoria privata dovranno stringere uno stretto patto, che veda il comune non più come semplice "esaminatore" di atti, ma "produttore" di atti sul territorio.

Sono previste inoltre, ed è questo un ulteriore momento di snellimento, specifiche disposizioni per i collaudi tecnici: quando sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che né attestano la conformità al progetto approvato, l'abilità e l'immediata operatività.

Le "anime" dello sportello unico

Con riguardo agli aspetti di posizionamento strategico e di individuazione della "mission" e delle funzioni dello Sportello Unico, sono individuabili quattro dimensioni rilevanti:

EFFICIENTE COORDINATORE

E' particolarmente impegnato sui processi di semplificazione amministrativa e di coordinamento dell'attività delle Pubbliche amministrazioni coinvolte. In questo caso lo sviluppo organizzativo dello Sportello Unico dovrebbe porsi come punto di partenza e di arrivo di tutti i processi che portano l'imprenditore a:

- a) avviare un'attività imprenditoriale;
- b) trasformare e modificare l'attività imprenditoriale;

c) dismettere o cessare l'attività.

Con tale impostazione, il servizio offerto dal comune non si limita a singole procedure, ma si pone l'obiettivo di soddisfare il complessivo bisogno espresso dall'utente.

Quest'approccio attribuisce un rilievo fondamentale al rapporto tra Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel processo amministrativo. Lo Sportello Unico dovrà agire sul piano sociale e tecnologico per migliorare le comunicazioni e il coordinamento, per creare un punto di convergenza delle politiche e delle metodologie di intervento degli enti pubblici.

INFORMATORE

E' fortemente impegnato nella fornitura d'informazioni sul quadro normativo-economico-territoriale dell'ambito di riferimento.

Possono rientrare in questo secondo ambito le funzioni relative a:

- a) informazioni sulle procedure autorizzatorie e sugli adempimenti normativi, sia a livello comunale, che regionale e nazionale;
- b) informazioni sui vincoli e sulle opportunità del Piano Regolatore Generale, sull'assetto territoriale e sul mercato immobiliare delle aree e delle strutture per insediamenti produttivi;
- c) informazioni relative ad agevolazioni, finanziamenti, sostegni all'impresa e/o all'occupazione, fondi comunitari.

Per coordinare, agevolare e supportare queste funzioni è richiesto (e previsto) un ruolo attivo della Regione, che deve creare un sistema informativo integrato, in modo da mettere in comunicazione banche dati dislocate sul territorio, alle quali accedere attraverso gli sportelli unici.

La presenza di altri soggetti pubblici o privati che hanno esperienza e

professionalità tale da poter offrire direttamente questi servizi alle imprese

richiede, in fase di progettazione dello Sportello Unico, una verifica delle

attività già svolte e la valutazione di possibili forme di cooperazione,

integrazione o affidamento a terzi di tali attività.

PROMOTORE

E' fortemente orientato alla promozione dell'immagine del territorio, alla messa in atto di iniziative per attrarre investimenti, al sostegno dell'imprenditorialità locale.

In questo caso lo Sportello Unico svolge una funzione di sostegno all'economia, sviluppando servizi che hanno l'obiettivo di:

- a) promuovere l'immagine del sistema economico-territoriale e delle sue potenzialità/opportunità in ambito nazionale ed internazionale;
- b) promuovere il miglioramento dei servizi offerti sul territorio;

- c) promuovere interventi di riqualificazione delle infrastrutture del territorio;
- d) attirare capitali d'investimento per nuovi insediamenti e occupazioni;
- e) incrementare il capitale del sistema economico sociale sostenendo l'imprenditorialità endogena e favorendo la nascita di reti imprenditoriali di cooperazione.

I servizi che lo Sportello Unico potrebbe offrire in questo caso possono variare in un ampio spettro, in base a diversi fattori:

- alle politiche della Regione di appartenenza ;
- alla presenza di altri soggetti pubblici o privati che svolgano già tali attività;
- alle professionalità presenti o sviluppabili all'interno dell'ente;
- alla forma di gestione prescelta per lo Sportello Unico.

CONSULENTE

Lo Sportello Unico svolge, anche, l'attività di pre-verifica della richiesta dell'utente, nei suoi contenuti tecnici e giuridici, volta a fornire consulenza sulla correttezza e conformità del progetto.

Ciò senza comportare "impegno e responsabilità" futura per il comune sull'eventuale successivo iter del procedimento.

Evidentemente quest'attività si configura come una vera e propria assistenza specializzata.

Con l'attività di consulenza il comune entra nel mercato dei servizi privati, pertanto nell'attivare tale funzione è necessario evitare "conflitti d'interesse" e, anzi, pensare a come integrare in un "servizio" più ampio chi già svolge consulenza, come le associazioni degli imprenditori.

Il procedimento unico

Il D.P.R. 447/98 prevede tre tipologie di procedimento unico autorizzatorio:

A1) Procedimento per gli impianti a struttura semplice: possono avvalersi tutte le imprese che intendono realizzare o modificare impianti a struttura semplice, secondo la classificazione che dovranno effettuare le Regioni. In tal caso l'impresa deve presentare alla struttura dello Sportello Unico una semplice domanda autocertificata in cui attesta la conformità del progetto alle vigenti disposizioni di legge. Se la Struttura, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione, il progetto s'intenderà autorizzato, ferma restando la necessità di acquisire le autorizzazioni nelle materie dove non è consentita l'autocertificazione. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove richiesta;

A2) Procedimento semplificato (mediante conferenza di servizi): il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla Struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso entro novanta giorni. Se il progetto è da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni, salvo proroga non superiore ad altri novanta giorni. Se la domanda risulta incompleta l'amministrazione competente può chiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tal caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. In caso di inerzia della P.A., entro i successivi cinque giorni il Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento, convoca la conferenza di servizio;

I progetti comportanti la variazione di strumenti urbanistici.

Come visto, se il progetto non risulta conforme alle prescrizioni applicabili, incluse quelle urbanistiche ed edilizie, esso viene immediatamente respinto. Tuttavia l'art.5 del regolamento sullo Sportello Unico (in attuazione dell'art.25, co.2, lettera g. D.L. n. 112/98), prevede che il Sindaco, se il progetto presentato è in contrasto con il piano urbanistico comunale, richieda una sua variazione ma ricorrano determinate condizioni, anziché "rigettare l'istanza", possa convocare una conferenza di servizi, per valutare l'adozione di una variante e consentire la conseguente autorizzazione dell'impianto.

In questo caso lo Sportello Unico, accertata la difformità del progetto rispetto allo strumento urbanistico comunale vigente, procede in ogni caso a comunicare il diniego all'interessato, informandolo, contestualmente, della possibilità di eccepire che la difformità deriva dalla mancata individuazione di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero all'esaurimento delle aree stesse. Se l'operatore decide di avvalersi di questa facoltà, il responsabile del procedimento dovrà informare il Sindaco e, allo stesso tempo, completare il normale iter procedimentale, per valutare la conformità del progetto alle altre normative

Se, in base all'accertamento, il progetto risulta conforme a tutti gli altri requisiti richiesti, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi aperta ai portatori di interessi diffusi, per valutare una proposta di variante urbanistica, che comunque dovrà essere approvata dal Consiglio comunale secondo le procedure previste.

Questa procedura non appare applicabile nel caso che il progetto presenti difformità rispetto a strumenti urbanistici sovracomunali, a piani territoriali di tutela paesistica o idrogeologica, ad aree protette sotto il profilo ambientale.

A3) Procedimento mediante autocertificazione: Nel caso in cui l'impresa, avendone la possibilità, presenta una domanda corredata da autocertificazioni analitiche attestanti la rispondenza del progetto alle singole prescrizioni previste dalla normativa vigente. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la Struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione della

domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della Struttura.

Appendice normativa

D.Lgs. 31-3-1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.⁽¹⁾ (1/circ)⁽²⁾.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

23. Conferimento di funzioni ai comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la

realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive (43/a).

24. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto (43/b).

25. Procedimento.

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (44), si ispira ai

seguenti principi:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
- d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
- e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
- f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (44), come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;
- g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (45);
- h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (45/a).

26. Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (46), e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (47),

nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

27. Esclusioni.

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

27-bis. Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento (47/a).

(43/a) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(43/b) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(44) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(45) La Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione.

(45/a) Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(46) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(47) Riportata alla voce Comuni e province.

(47/a) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340.

CREDITI

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO	 Centro di Formazione e Assistenza allo Sviluppo
Coordinatore del progetto Dott. Francesco Monzillo Responsabile Servizi Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Viterbo Gruppo di lavoro Dott.ssa Rosa Carozza Dipendente C.C.I.A.A. di Viterbo	Coordinatore del progetto Dott. Stefano Gasbarra Vicedirettore Ce.F.A.S. Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Viterbo Gruppo di lavoro Dott. Armando Mangeri Collaboratore Ce.F.A.S. – Servizio Eurosportello Dott. Marco Valente Collaboratore Ce.F.A.S. – Progetto Sportello Unico Tuscia

Avvertenze

La C.C.I.A.A. di Viterbo ed il Ce.F.A.S. – Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Viterbo, nella elaborazione e compilazione dell'"**Indagine sulle Opportunità Imprenditoriali del Territorio della Provincia di Viterbo - Settore Turismo**", non assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esattezza e l'aggiornamento del materiale ivi contenuto.

Non si può garantire che un documento riportato nella pubblicazione riproduca esattamente ed integralmente i testi ufficiali.

La raccolta delle informazioni si è conclusa nel mese di novembre 2002.